

Senato della Repubblica



XVII LEGISLATURA

**10^a Commissione permanente
(industria, commercio e turismo)**

**13^a Commissione permanente
(territorio, ambiente, beni ambientali)**

DISEGNO DI LEGGE N. 1541

**Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo,
la tutela ambientale e l'efficientamento energetico
dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo
sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti
sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea**

BOZZA FASCICOLO EMENDAMENTI

Tomo III - Artt. da 16 a 22

**A cura degli Uffici di Segreteria delle Commissioni 10^a e 13^a
12 luglio 2014**

Art. 16.

16.1

Candiani, Arrigoni, Consiglio

Sopprimere l'articolo.

16.2

Candiani, Arrigoni, Consiglio

Sopprimere i commi da 1 a 3.

16.3

Candiani, Arrigoni, Consiglio

Sostituire i commi da 1 a 3, con il seguente:

«1. All'articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "dalle regioni" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'articolo 19-*bis*,"».

Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: «Caso Eu-pilot 4634/13/ENVI, Caso Eu-pilot 5391/13/ENVI».

16.4

Cirinnà, Puppato, Amati, De Petris, Mattesini, Casson, D'Adda, Sollo, Granaiola, Pezzopane, Astorre, Anitori, Guerrieri Paleotti, Fissore, Ginetti, Lo Giudice, Valentini, Battista, Petraglia, Uras, Cervellini, De Cristofaro, Orellana

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla legge 11 gennaio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-*bis*. La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati. Gli animali coinvolti sono sempre liberati, ove non possibile per ragioni legate alla loro salute, sono destinati agli Enti di cui all'articolo 19-*quater* disposizioni coordinate transitorie del Codice penale";

b) all'articolo 4, i commi 3 e 4 sono soppressi;

c) all'articolo 5, al comma 1, le parole: ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono soppresse;

d) all'articolo 5, il comma 2 è soppresso;

e) all'articolo 5, al comma 6 le parole: "con l'uso di richiami vivi" sono soppresse;

f) all'articolo 5, i commi 7,8 e 9, sono soppressi;

g) all'articolo 21, al comma 1, le lettere p) e q) sono soppresse;

h) all'articolo 21, al comma 1, lettera r) le parole: "accecati o mutilati ovvero legati per le ali" sono soppresse;

i) all'articolo 21, al comma 1, lettera ee) le parole: "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e" sono soppresse;

l) all'articolo 31, al comma 1, lettera h) le parole: "per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero" sono soppresse;

m) all'articolo 30 dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: "*l-bis*) la violazione del comma 1-*bis* dell'articolo 4 comporta l'integrazione del delitto di cui all'articolo 544-*ter* codice penale""».

16.5

Moronese, Nugnes, Martelli

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-*bis*. La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati. Gli animali coinvolti sono sempre liberati, ove non possibile per ragioni legate alla loro salute, sono destinati agli Enti di cui all'articolo 19-*quater* disposizioni coordinate transitorie del Codice penale";

b) all'articolo 4, comma 1, è aggiunto, in coda, il seguente: "La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati.";

c) all'articolo 4, i commi 3 e 4 sono abrogati;

d) all'articolo 5, comma 1, le parole: ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono soppresse;

e) all'articolo 5, il comma 2 è abrogato;

f) all'articolo 5, comma 6, le parole: "con l'uso dei richiami vivi" sono soppresse;

g) all'articolo 5, i commi 7, 8 e 9 sono abrogati;

h) all'articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono soppresse;

i) all'articolo 21, comma 1, lettera r), le parole: "accecati o mutilati ovvero legati per le ali" sono soppresse;

l) all'articolo 21, comma 1, lettera ee), le parole: "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e" sono soppresse;

m) all'articolo 31, comma 1, lettera h), le parole: "per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero" sono soppresse.

16.6

Giuseppe Esposito

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla legge 11 gennaio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 4, aggiungere alla fine, le seguenti parole: "La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati";

b) all'articolo 4, sopprimere i commi 3 e 4;

- c) al comma 1 dell'articolo 5 le parole: ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono abrogate;
- d) sopprimere il comma 2 dell'articolo 5;
- e) al comma 6 dell'articolo 5, sopprimere le parole: "con l'uso dei richiami vivi";
- f) i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5 sono soppressi;
- g) al comma 1, articolo 21, le lettere p) e q) sono soppresse;
- h) al comma 1, lettera r), articolo 21, sopprimere le parole: "accecati o mutilati ovvero legati per le ali";
- i) al comma 1, lettera e), articolo 21 sopprimere le parole: "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge è";
- l) al comma 1, lettera h), articolo 31, sopprimere le parole: "per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero".».

16.7

Ciampolillo, Fattori, Fucksia, Cappelletti, Buccarella, Donno

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 4, comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La cattura degli uccelli a fini di richiamo è vietata";
- b) all'articolo 4, i commi 3 e 4 sono abrogati;
- c) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento di uccelli appartenenti alle specie cacciabili.";

- d) all'articolo 5, il comma 2 è abrogato;
- e) all'articolo 5, comma 6, le parole: "con l'uso dei richiami vivi" sono soppresse;
- f) all'articolo 5, i commi da 7 a 9 sono abrogati;
- g) all'articolo 21, comma 1, lettera p), le parole: "al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5" sono soppresse;
- h) all'articolo 21, comma 1, lettera ee), le parole da: "dei capi utilizzati come richiami vivi" fino a: "presente legge e" sono soppresse;
- i) all'articolo 30, comma 1, lettera h), il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettere p) e r)";
- j) all'articolo 31, comma 1, lettera h), le parole: "per chi si avvale di richiami non autorizzati" sono soppresse».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I possessori di uccelli appartenenti alla fauna selvatica utilizzati come richiamo fino alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge devono, entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, consegnare i medesimi animali al più vicino centro di recupero per la fauna selvatica, munito di regolare autorizzazione, che provvede a rilasciare apposita ricevuta di tale consegna.».

16.8

Fucksia, Cotti

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 4 è così sostituito: "È vietato a chiunque utilizzare animali di qualsiasi specie sia selvatica, che di allevamento come richiamo vivo";

b) l'articolo 5 è soppresso;

c) all'articolo 5, il comma 2 è così modificato:

"2. I possessori di uccelli utilizzati come richiamo fino all'entrata in vigore della presente legge devono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, consegnare detti animali al più vicino centro di recupero per la fauna selvatica munito di regolare autorizzazione, che provvede a rilasciare apposita ricevuta di tale consegna";

d) all'articolo 5, comma 6, sopprimere le parole: "con l'uso dei richiami vivi";

e) all'articolo 5, sopprimere i commi 7, 8 e 9;

f) all'articolo 21, comma 1, lettera p) le parole: "al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5" sono soppresse;

g) all'articolo 21, comma 1, lettera ee) le parole: "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e" sono soppresse;

h) all'articolo 30, comma 1, lettera h) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettere p) e r)";

i) all'articolo 31, comma 1, lettera h) le parole: "per chi si avvale di richiami non autorizzati" sono soppresse."».

16.9

Granaiola, Amati, Cirinnà, Mattesini

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla legge 11 gennaio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Non è consentita la cattura degli uccelli ai fini di richiamo.";

2) il comma 4 è abrogato;

b) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5.– (*Divieto di esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi*). – 1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli appartenenti alle specie cacciabili.

2. È vietato l'esercizio venatorio da appostamento fisso, l'uso di richiami vivi e la vendita di uccelli utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria."

c) All'articolo 12, al comma 5, la lettera b) è soppressa;

d) all'articolo 21, al comma 1:

1) alla lettera p) le parole: "al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5" sono soppresse;

2) la lettera q) è soppressa;

3) la lettera *r*) è sostituita dalla seguente: "*r*) accecare o mutilare, ovvero legare per le ali uccelli vivi";

4) dopo la lettera *r*) è inserita la seguente:

"*r-bis*) usare richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono per attirare gli uccelli o altri animali";

5) alla lettera *ee*) le parole: "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge" sono soppresse.

e) All'articolo 30, al comma 1:

1) la lettera *e*) è sostituita dalla seguente: "*e*) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da euro 774 a euro 2.065 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque, per chi utilizza reti per l'uccellazione o per chi esercita la caccia con altri mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami. Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami stessi";

2) la lettera *h*) è soppressa.».

16.10

Caleo, Tomaselli, Cuomo, Manassero, Mirabelli, Puppato, Sollo, Vaccari, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "dalle regioni" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'articolo 19-bis,"».

16.11

De Petris, Cirinnà, Puppato, Amati, Mattesini, Casson, D'Adda, Sollo, Granaiola, Pezzopane, Astorre, Anitori, Battista, Guerrieri Paleotti, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c) con le seguenti:

«*a*) all'articolo 4 dopo, il comma 1 inserire il seguente:

"*1-bis*. La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati".

i commi 3 e 4 sono abrogati;

b) all'articolo 5, comma 1 le parole: ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono soppresse, al comma 6 le parole: "con l'uso dei richiami vivi" sono soppresse e i commi 2, 7, 8, e 9 sono abrogati"».

Al comma 3, alla lettera a) premettere le seguenti:

«*0a*) le lettere *p*) e *q*) sono soppresse;

1*a*) alla lettera *r*) le parole: "accecati o mutilati ovvero legati per le ali" sono soppresse»;

dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) alla lettera *ee*) le parole: "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e" sono soppresse».

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 31 comma 1 lettera h) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero" sono abrogate».

16.12

Mancuso, Caridi

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) all'articolo 5, al comma 2 dopo le parole: "norme" aggiungere le parole: "entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge", le parole: "di cattura" sono soppresse e le parole: "di cui all'articolo 4 comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "allodola: cesena: tordo sassello: tordo bottaccio: merlo: pavoncella e colombaccio", dopo le parole: "di quaranta unità" aggiungere le seguenti: "salvo quelli di allevamento;" dopo le parole: "di dieci unità" aggiungere le seguenti: "salvo quelli di allevamento;" dopo le parole: "di dieci unità" aggiungere le seguenti: "salvo quelli di allevamento"».

16.13

Morgoni

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «allodola» e: «pavoncella e colombaccio».

16.14

Mancuso

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono aggiunti alla fine del comma i seguenti periodi: "Il cacciatore che possiede richiami vivi è obbligato alla tempestiva iscrizione di ciascun richiamo presso apposita Anagrafe animale regionale che identifichi i singoli richiami, anche tramite analisi genetica, e a segnalarne tempestivamente ogni variazione, come in caso di morte, fuga o cessione a qualsiasi titolo del richiamo vivo. La mancata iscrizione e/o comunicazione di variazione comporta la sanzione prevista all'articolo 30, comma 1, lettera l) della presente legge"».

16.15

Caridi, Mancuso

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono aggiunti alla fine del comma i seguenti periodi: "Il cacciatore che possiede richiami vivi è obbligato alla tempestiva iscrizione di ciascun richiamo presso apposita Anagrafe animale regionale che identifichi i singoli richiami, anche tramite analisi genetica, e a segnalarne tempestivamente ogni variazione, come in caso di morte, fuga o cessione a qualsiasi titolo del richiamo vivo. La mancata iscrizione e/o comunicazione di variazione comporta la sanzione prevista all'articolo 30, comma 1, lettera l) della presente legge"».

16.16

Puppato

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono aggiunti alla fine del comma i seguenti periodi: "Il cacciatore che possiede richiami vivi è obbligato alla tempestiva iscrizione di ciascun richiamo presso apposita Anagrafe animale regionale che identifichi i singoli richiami, anche tramite analisi genetica, e a segnalarne tempestivamente ogni variazione, come in caso di morte, fuga o cessione a qualsiasi titolo del richiamo vivo. La mancata iscrizione e/o comunicazione di variazione comporta la sanzione prevista all'articolo 30, comma 1, lettera l) della presente legge"».

16.17

Arrigoni, Consiglio, Caridi

Al comma 1, alla lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, le autorità pubbliche che affidano a terzi la gestione o l'aggiornamento di dati che rientrano nell'ambito dei compiti di servizio pubblico sono tenute ad inserire nei relativi contratti il diritto alla messa a disposizione del pubblico e alla diffusione delle informazioni ambientali."».

16.18

Luciano Rossi

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«c-bis). All'articolo 13, comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "i caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e possono contenere fino a 5 cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale"».

16.19

Panizza, Laniece, Fravezzi, Berger, Palermo, Fausto Guilherme Longo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di coordinare le modalità di esercizio dell'attività venatoria previste dagli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con quelle previste dalla disciplina nazionale, i commi 5 e 12 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si interpretano nel senso che l'opzione prevista dal comma 5 del medesimo articolo 12 si esercita fatto salvo quanto disposto dalle leggi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle previsioni di cui ai commi 5 e 17 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.».

16.20

Panizza, Laniece, Fravezzi, Berger, Palermo, Fausto Guilherme Longo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di coordinare le modalità di esercizio dell'attività venatoria previste dagli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con quelle previste dalla disciplina nazionale, i commi 5 e 12 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si interpretano nel senso che l'opzione prevista dal comma 5 del medesimo articolo 12 si esercita fatto salvo l'esercizio venatorio agli ungulati e quello con l'arco o con il falco.».

16.21

Vaccari, Caleo

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. All'articolo 21, comma 1, lettera m), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: "Alpi", sono inserite le seguenti: "e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati,"».

16.22

Moronese, Nugnes, Martelli

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 28, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "e dei richiami vivi autorizzati" sono soppresse».

16.23

Candiani, Arrigoni, Consiglio

Sopprimere il comma 4.

16.24

Arrigoni, Consiglio, Candiani

Al comma 4, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) All'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e per la sistematica disponibilità e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale"».

16.25

Arrigoni, Consiglio, Candiani

Al comma 4, alla lettera a) sostituire le parole: «alla rete» con le seguenti: «ai servizi di rete».

16.26

Arrigoni, Consiglio, Candiani

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

16.27

Arrigoni, Consiglio, Candiani

Al comma 4, lettera i), capoverso 3-bis, dopo le parole: «conformità alle disposizioni di esecuzione» inserire le seguenti: «adottate a livello comunitario».

16.28

Arrigoni, Consiglio, Candiani

Al comma 4, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) all'articolo 7, comma 4, le parole: "Il servizio di ricerca di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Un servizio di ricerca ai sensi del comma 1"».

16.29

Caleo, Tomaselli, Cuomo, Manassero, Mirabelli, Morgoni, Puppato, Sollo, Vaccari, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia

Al comma 4, sostituire la lettera n) con la seguente: «n) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: "con le regole tecniche definite dai decreti di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005" sono inserite le seguenti: "e con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo. In caso di disallineamento delle regole tecniche nazionali rispetto alle disposizioni di esecuzione europee si procede all'aggiornamento dei decreti, con le modalità di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"».

16.30

Vaccari, Caleo

Al comma 4, lettera n), sostituire le parole: «, anche avvalendosi dell'ISPRA o di altra struttura tecnica dedicata» con le seguenti: «, avvalendosi dell'ISPRA».

16.31

Candiani, Arrigoni, Consiglio

Sopprimere il comma 5.

Art. 17.

17.1

Caleo, Tomaselli, Vaccari

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 5, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

''5-bis. Il Comitato Tecnico delibera a maggioranza dei componenti presenti.''

Conseguentemente,

- *sostituire il comma 6 con il seguente:* «6. Il Comitato, per semplificare il proprio funzionamento, adotta un regolamento interno.»;

- *sostituire il comma 9 con il seguente:* «9. Il Comitato riferisce periodicamente al Parlamento sulla attività svolta, nonché sulle risorse utilizzate per il conseguimento delle finalità di cui al presente decreto».

17.2

Mancuso, Caridi

All'articolo 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) All'articolo 5, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

''5-bis. Il Comitato Tecnico delibera a maggioranza dei componenti presenti'';

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il Comitato, per semplificare il proprio funzionamento, adotta un regolamento interno.»;

c) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Il Comitato riferisce periodicamente al Parlamento sulla attività svolta, nonché sulle risorse utilizzate per il conseguimento delle finalità di cui al presente decreto.»

17.3

Mancuso, Caridi

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) all'articolo 11, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

''3-bis. L'Autorità Competente, per l'attuazione dei Programmi di Monitoraggio, può stipulare appositi accordi con le Agenzie Regionali per l'Ambiente, anche in forma associata o consorziata, nonché soggetti pubblici tecnici specializzati, anche in forma associata o consorziata.''

17.4

Caleo, Tomaselli, Vaccari

Al comma 1 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) all'articolo 11, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

”3-bis. L’Autorità Competente, per l’attuazione dei Programmi di Monitoraggio, può stipulare appositi accordi con le Agenzie Regionali per l’Ambiente, anche in forma associata o consorziata, nonché soggetti pubblici tecnici specializzati, anche in forma associata o consorziata.”».

17.5

Candiani, Arrigoni, Consiglio

Sopprimere il comma 2.

17.6

Moronese, Nugnes, Martelli

Al comma 2, capoverso «2-ter», sostituire il secondo periodo con il seguente: «In tali casi i piani di gestione prevedono misure che vietano l’introduzione di inquinanti nell’acqua e stabiliscono obblighi di autorizzazione preventiva e di registrazione in base a norme generali e vincolanti. Dette misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate almeno ogni tre anni».

17.7

Caleo, Tomaselli, Ruta

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo la lettera a-bis) dell’articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere la seguente:

«a-ter) le cessioni di navi, anche con la formula di noleggio a caldo, di cui all’art. 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.”».

17.8

Candiani, Arrigoni, Consiglio

Sopprimere il comma 3.

17.9

Blundo, Castaldi, Girotto

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. Al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi sugli eco sistemi marini e di una corretta gestione delle risorse biologiche del mare, unitamente all'applicazione di un approccio precauzionale ed ecosistemico, all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo periodo, le parole da: ”, fatti salvi” fino alla fine del periodo sono soppresse;
- b) al terzo periodo, le parole da: ”, fatte salve” fino alla fine del periodo sono soppresse.

3-ter. L'efficacia dei procedimenti concessori e dei titoli abilitativi, già rilasciati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ai fini dell'esecuzione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi è sospesa. Le medesime attività sono sottoposte a nuova procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a valutazione ambientale strategica di cui agli articoli 11 e seguenti del medesimo decreto, d'intesa con la regione e previa acquisizione del parere degli enti locali».

17.10

Fattori

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, al comma 4, lettera g-bis), le parole: ”da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini” sono sostituite con le seguenti: ”da pubblicare mensilmente sui siti internet istituzionali delle autorità e agenzie competenti in modo da renderli disponibili per i cittadini”».

17.0.1

Mancuso, Caridi

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Fondo di garanzia per le opere idriche e tariffa sociale del servizio idrico integrato)

1. Al fine di rilanciare i necessari programmi di investimento per l'efficientamento, per l'adeguamento agli standard europei e per lo sviluppo delle infrastrutture del servizio idrico integrato con particolare riguardo agli impianti di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, e garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente, contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è istituito, presso la cassa conguaglio per il settore elettrico, un fondo di garanzia senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione al fondo è obbligatoria per tutti i gestori del servizio idrico integrato.

2. Nel caso in cui vi siano finanziamenti nazionali in materia, destinati alla realizzazione di opere infrastrutturali del settore, non utilizzati; il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ne può stabilire la quota da destinare all'integrazione del fondo di

garanzia di cui al comma 1 previa segnalazione all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico.

3. Le modalità di partecipazione, di costituzione e di gestione del fondo di garanzia di cui al comma 1, oltre che le modalità di accesso al fondo medesimo, sono disciplinate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, sentiti gli enti d'ambito, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al comma 4, nonché garantendo la parità di trattamento tra tutti i gestori.

4. I criteri e le modalità per l'individuazione degli interventi prioritari e per l'utilizzo del fondo di garanzia, oltre che la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e verifica degli interventi posti in essere sono inseriti nel regolamento del fondo di garanzia che è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentita l'Autorità per l'energia, il gas ed il sistema idrico. Tale decreto è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. I criteri di cui al comma 3 sono definiti, in particolare, privilegiando gli interventi già pianificati e immediatamente cantierabili e tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e della necessità di tutela dell'ambiente e dei corpi idrici con l'obiettivo di promuovere la coesione sociale e territoriale e incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito a una programmazione efficiente e razionale delle infrastrutture necessarie.

6. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, al fine di, garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali sulla base dei principi e degli indirizzi stabiliti ai sensi della normativa di settore, tenendo conto delle indicazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dell'Unione europea.

17.0.2

Tomaselli, Fissore, Fabbri, Orrù

Dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche alla disciplina per lo gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti)

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 sono aggiunti i seguenti commi:

''10-bis. Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione della attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali ed animali esausti ed al fine di garantire sia l'equilibrio di gestione del consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui al comma 1, sia l'immediata operatività del Consorzio medesimo; la misura del contributo di cui al comma 10 lettera d), per il primo anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, è così determinata, sulla base delle quantità stimate di oli e grassi immessi al consumo, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti, nonché sulle capacità di raccolta del Consorzio:

a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: e 0,0058/Kg;

b) olio vegetale, diverso da quello di cui al punto a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: e 0,0056/Kg;

c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: e 0,00023/Kg;

10-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 10-bis, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione sul mercato nazionale del prodotto, sfuso o confezionato ed è versato al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui comma 1 con cadenza trimestrale, a far data, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla, data di entrata in vigore del presente provvedimento. Del contributo è data evidenza riportando, nelle fatture di vendita, la dicitura "contributo ambientale oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto", anche nelle fasi successive alla prima commercializzazione. Il Consorzio disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.

10-quater. Sono esclusi dall'applicazione del contributo di cui al comma 10-bis gli oli extravergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:

a) gli oli extravergini di oliva e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri;

b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro;

c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi;

d) gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati;

e) gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile.

10-quinquies. Successivamente, la congruità del contributo e degli eventuali costi di riscossione possono essere modificati con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del comma 10 lettera d), sulla base della documentazione tecnica e contabile trasmessa dal Consorzio, che provvede ai sensi del comma 11. L'entità del contributo di cui al comma 10-bis resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica».

17.0.3

Mancuso, Caridi

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014)

1. All'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione".

2. All'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il rapporto tra l'ente competente ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'ente competente sulla base delle convenzioni-tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 14, lettera b), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 21 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";

b) al comma 2, le parole da "le Regioni" fino a "in particolare:" sono sostituite dalle seguenti: "le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare:";

c) al comma 2, lettera c), dopo le parole: "l'obbligo del raggiungimento", sono aggiunte le parole: "e gli strumenti per assicurarne il mantenimento";

d) al comma 2, lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed i criteri e le modalità per il riconoscimento del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente";

e) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla base della normativa vigente, l'ente competente predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico".

3. All'articolo 153, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Il gestore è tenuto a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, tenendo anche conto dell'eventuale valore residuo degli investimenti realizzati"».

17.0.4

Di Biagio

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014)

1. All'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione".

2. All'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il rapporto tra l'ente competente ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'ente competente sulla base delle convenzioni-tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e

dall'articolo 21 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214'';

b) al comma 2, le parole da: ''le Regioni'', fino a: ''in particolare: ''sono sostituite dalle seguente: ''le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare:'';

c) al comma 2, lettera c), dopo le parole: ''l'obbligo del raggiungimento'', sono aggiunte le parole: ''e gli strumenti per assicurarne il mantenimento'';

d) al comma 2, lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed i criteri e le modalità per il riconoscimento del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente'';

e) il comma 3 è sostituito dal seguente: ''3. Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla base della normativa vigente, l'ente competente predispose uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico''.

3. All'articolo 153, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

''Il gestore è tenuto a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, tenendo anche conto dell'eventuale valore residuo degli investimenti realizzati''».

17.0.5

Compagnone, Ruvolo, Mario Ferrara, Barani, D'Anna, Davico, Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. In attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 59/2009 e della legge 10/2013 e in particolare della lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 della legge 10/2013 con particolare rilievo a quanto disposto: ''al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili'', si definiscono le seguenti normative per gli edifici condominiali.

1- I lastrici solari di proprietà condominiale debbono, entro il 30 giugno 2018, essere trasformati in giardini pensili.

2 – I Condomini, entro il termine di cui al comma 1, possono in alternativa alla diretta trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili, concederli in uso esclusivo ai condomini secondo le seguenti priorità:

- in prima istanza ai proprietari di unità abitative situate al medesimo piano del lastrico solare;
- in seconda istanza ai proprietari delle unità abitative sottostanti ai lastrici solari;
- in terza istanza agli altri condomini che manifestino interesse per l'acquisizione in uso esclusivo.

3 – I condomini che acquisiscono il diritto di uso esclusivo hanno i seguenti obblighi nei confronti del Condominio e del dettato della legge 10/2013:

a) all'atto della cessione conferiscono al Condominio, quale contributo condominiale, il 50% del valore immobiliare del lastrico solare, valutato nello stato di fatto nel quale si trova;

b) si impegnano entro due anni dalla avvenuta cessione in uso esclusivo a trasformare il lastrico solare in giardino pensile;

- c) si assumano totalmente gli oneri di gestione e di manutenzione della copertura;
- d) si impegnano a garantire le servitù di accesso ai servizi condominiali presenti sulla copertura dell'edificio.

4 – I medesimi criteri, di cui al comma 2, si applicano per la cessione in uso esclusivo dei locali di proprietà condominiale, posizionati sulla copertura dell'edificio, il cui uso comune è venuto a cessare. L'acquisizione in uso esclusivo di tali locali è soggetta agli stessi obblighi, con riferimento alla copertura di detti locali, di cui al comma 3 e alle restrizioni di cui al comma 5.

5 – La mancata trasformazione del lastrico solare in giardino pensile entro il termine di due anni o il mancato mantenimento del giardino pensile nel tempo, comporta la perdita del diritto d'uso esclusivo, il lastrico solare ritorna nella piena disponibilità del Condominio, con possibilità di subentro di altri condomini secondo le priorità di cui al comma 2. La perdita del diritto di uso esclusivo non comporta alcun obbligo di rimborso da parte del Condominio.

6 – Qualora i lastrici solari non vengano trasformati dai Condomini entro il termine di cui al comma 1 sarà dovuta una tassa comunale pari a 10,00 euro per metro quadro. I fondi derivanti da tale tassazione saranno destinati dai Comuni alla gestione e manutenzione del verde pubblico. I Comuni autorizzeranno le trasformazioni d'uso e le eventuali connessioni tra le unità abitative e i giardini pensili di uso esclusivo, realizzate nel rispetto dei vincoli architettonici».

17.0.6

Tomaselli, Rita Ghedini, Caleo, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di società cooperative di consumo e loro consorzi e delle banche di credito cooperativo. procedura di cooperazione per aiuti esistenti n. E1/2008)

1. Per le società cooperative di consumo e loro consorzi, la quota di utili di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette entro i limiti ed alle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

2. Al comma 464 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto il seguente periodo: "Per le società cooperative di consumo e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente la quota di cui al periodo precedente è stabilita nella misura del 23 per cento. Resta ferma la limitazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112".

3. Le banche di credito cooperativo autorizzate dalla Banca d'Italia ad un periodo di operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è trascorso un anno dall'inizio del periodo di autorizzazione, relativamente ai periodi d'imposta in cui non è ripristinata l'operatività prevalente a favore dei soci.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto di natura non regolamentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le misure che le cooperative di consumo, con numero di soci superiore a centomila, sono tenute ad adottare al fine di migliorare i livelli di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali della società.

6. Le misure di cui al comma 5 devono essere rivolte:

a) ad aumentare la trasparenza dei dati finanziari e di bilancio della cooperativa, inclusa la nota integrativa, anche attraverso la loro pubblicazione integrale sul sito *internet* della società;

b) a rafforzare l'informazione e la partecipazione dei soci alle assemblee anche attraverso la comunicazione telematica preventiva dell'ordine del giorno e la previsione della possibilità di formulare domande sugli argomenti da trattare;

c) a rafforzare i diritti dei soci nei confronti dei consigli di amministrazione della cooperativa anche attraverso la previsione dell'obbligo di risposta ai soci e dell'obbligo di motivazione.

7. Con il decreto di cui al comma 5, ai sensi dell'articolo 2533 del codice civile, sono determinati i casi di esclusione del socio che non ha tenuto alcun tipo di rapporto sociale o economico con la cooperativa nel rispetto di quanto disciplinato nello statuto, per un periodo significativo di almeno un anno.

8. Le società cooperative di cui al comma 5 uniformano il proprio statuto alle disposizioni del decreto di cui al medesimo comma, entro il 31 dicembre 2015».

17.0.7

Tomaselli, Astorre, Fabbri

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: "trasferisce" aggiungere la seguente: "trimestralmente";

b) al comma 2 secondo periodo, sopprimere la parola: "successivamente" e dopo la parola "versati" aggiungere le seguenti: "entro trenta giorni";

c) al comma 3, sopprimere le parole da: "previa verifica" fino a: "di cui al comma 1"».

17.0.8

Pelino

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola "trasferisce" è aggiunta la seguente: "trimestralmente";

b) al comma 2 terzo periodo, le parole: "sono successivamente versati" sono sostituite dalle seguenti: "sono versati entro trenta giorni";

c) al comma 3 le parole da "previa verifica" fino a "di cui al comma 1" sono soppresse».

17.0.9

Di Biagio

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra)

1. Al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 19:

7. Al comma 2 primo periodo dopo la parola "trasferisce" aggiungere la parola "trimestralmente";

8. Al comma 2 secondo periodo sopprimere la parola "successivamente" ed aggiungere dopo la parola "versati" le parole "entro trenta giorni";

9. Al comma 3 sopprimere le parole da "previa verifica" fino alle parole "di cui al comma 1"«.

17.0.10

Pelino

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE. al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'80 per cento dei proventi derivanti dalle singole aste effettuate negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 è riassegnato con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e del Ministro dello Sviluppo economico ad apposito capitolo di spesa del Ministero dello Sviluppo economico, ai fini di cui al comma 5, articolo 2, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, sino alla concorrenza dei crediti previsti dal comma 3, articolo 2, del citato decreto-legge n. 72 del 2010.«;

b) al comma 6 la parola "singole" è soppressa;

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, i proventi residui raccolti nel periodo 2015-2020 sono riassegnati, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al Fondo ammortamento titoli di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432."».

17.0.11

Di Biagio

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/72/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra)

Al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

All'articolo 19:

4. Il comma 5 è sostituito dal seguente:

''5. L'80 per cento dei proventi derivanti dalle singole aste effettuate negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 è riassegnato con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e del Ministro dello Sviluppo economico ad apposito capitolo di spesa del Ministero dello Sviluppo economico, ai fini di cui al comma 5, articolo 2, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, sino alla concorrenza dei crediti previsti dal comma 3, articolo 2, del citato decreto-legge n. 72 del 2010''.

5. Al comma 6 sopprimere la parola ''singole''.

6. Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

''6-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, i proventi residui raccolti nel periodo 2015-2020 sono riassegnati, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al Fondo ammortamento titoli di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432''».

17.0.15

Tomaselli

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/72/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

''5. L'80 per cento dei proventi derivanti dalle singole aste effettuate negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 è riassegnato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico ad apposito capitolo di spesa del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al comma 5, articolo 2, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, sino alla concorrenza dei crediti previsti dal comma 3, articolo 2, del citato decreto-legge n. 72 del 2010.'';

- b) al comma 6 sopprimere la parola: "singole";
- c) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, i proventi residui raccolti nel periodo 2015-2020 sono riassegnati, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al Fondo, ammortamento titoli di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432".

17.0.12

Di Biagio

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/72/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra)

Al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

All'articolo 19:

1. Il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il 70 per cento dei proventi derivanti dalle singole aste effettuate negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 è riassegnato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico ad apposito capitolo di spesa del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al comma 5, articolo 2, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, sino alla concorrenza dei crediti previsti dal comma 3, articolo 2, del citato decreto-legge n. 72 del 2010".

2. Il comma 6 sopprimere la parola "singole".

3. Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, i proventi residui raccolti nel periodo 2015-2020 sono riassegnati, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al Fondo ammortamento titoli di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432".

17.0.13

Pelino

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/72/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

”5. Il 70 per cento dei proventi derivanti dalle singole aste effettuate negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 è riassegnato con decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico ad apposito capitolo di spesa del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al comma 5, articolo 2, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, sino alla concorrenza dei crediti previsti dal comma 3, articolo 2, del citato decreto-legge n. 72 del 2010”.

b) al comma 6 la parola ”singole” è soppressa;

c) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

”6-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, i proventi residui raccolti nel periodo 2015-2020 sono riassegnati, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al Fondo ammortamento titoli di Stato di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432”».

17.0.14

Tomaselli

Dopo l’articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/72/CE che modifica la direttiva 2003/54/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra)

1. All’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

”5. Il 70 per cento dei proventi derivanti dalle singole aste effettuate negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 è riassegnato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico ad apposito capitolo di spesa del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al comma 5, articolo 2, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, sino alla concorrenza dei crediti previsti dal comma 3, articolo 2, del citato decreto-legge n. 72 del 2010.”;

b) al comma 6 sopprimere la parola: ”singole”;

c) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

”6-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, i proventi residui raccolti nel periodo 2015-2020 sono riassegnati, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al Fondo ammortamento titoli di Stato di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432”».

17.0.16

Fissore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Armonizzazione della normativa nazionale con la direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici)

1. All'articolo 2 della Legge 18 marzo 1968, n. 337 Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante le parole "ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile." sono sostituite con "itineranti".

2. All'articolo 2 comma 2 del Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n.73 Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici dopo le parole "previa richiesta della struttura interessata" aggiungere le seguenti: ", ad eccezione delle strutture che hanno già presentato richiesta di licenza di Giardino zoologico, o richiesta di esclusione dall'applicazione del presente Decreto Legislativo".

3. All'articolo 3 comma 1 lettera e) del Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n.73 Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici aggiungere le seguenti parole: "nonché rispettare il decreto del Ministero dell'Ambiente 6 dicembre 2001 n.469 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.15 del 18-1-2002 e".

4. All'articolo 8 comma 1 del Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 73 Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici aggiungere le seguenti parole: "È inoltre disposto l'immediato sequestro e la confisca amministrativa obbligatoria degli animali".

17.0.17

Tomaselli, Caleo, Cuomo, Vaccari, Astorre, Scalia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33, al comma 3-bis, nel secondo capoverso dopo le parole "possono acquisire" è inserita la parola "lavori", dopo le parole "soggetto aggregatore" sono inserite le parole "o dalle centrali di committenza costituite ai sensi dell'articolo 1 comma 455 della legge 27 dicembre 2006 n. 296" e l'ultimo periodo è soppresso;

b) all'articolo 33, dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:

"3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis non si applicano: a) alle acquisizioni di lavori servizi e forniture in economia mediante amministrazione diretta; b) nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125 del codice dei contratti pubblici; c) nei casi di lavori urgenti e somma urgenza in base a quanto previsto dagli articoli 175 e 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.";

3-quater. Le disposizioni di cui al comma 3 bis entrano in vigore il 1° gennaio 2015 per le acquisizioni di beni e servizi e il 1° luglio 2015 per le acquisizioni dei lavori. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati fino al gennaio 2015 per forniture e servizi e fino al 1° luglio 2015 per i lavori».

17.0.18

Caleo, Cuomo, Manassero, Mirabelli, Morgoni, Puppato, Sollo, Vaccari

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. A partire dal primo esercizio di bilancio successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, i parchi nazionali possono scegliere, con delibera del consiglio di amministrazione, entro 30 giorni precedenti all'approvazione del bilancio, di ricevere un contributo ordinario da parte del Ministero dell'Ambiente inferiore del 5% rispetto a quello stabilito nel piano di riparto. La percentuale di diminuzione va considerata singolarmente su ciascun trasferimento conferito al singolo parco nazionale.

2. Il contributo ordinario, al netto della diminuzione di cui al presente articolo, può essere allocato nei singoli bilanci preventivi per le esigenze funzionali degli enti, anche in deroga all'art. 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14, all'art. 9, commi 2-bis e 28, nonché dell'art. 8, comma 1 del d.l. n. 78/10, dell'art. 3 e dell'art. 5, comma 2 del d.l. n. 95/12, dell'art. 67 del d.l. n. 112/08, convertito in legge n. 133/08, dell'art. 7 del d.l. n. 52/2012, dell'art. 1 comma 138 e comma 141 della legge 228/2012 e dei risparmi di spesa previsti dal d.l. 101 del 31 agosto 2013 purché non produca impegni di carattere pluriennale.

3. Le quote di risparmio di cui al comma 1 vengono trasferite annualmente dal Ministero dell'Ambiente a quello dell'Economia e delle Finanze.

4. Per il primo anno di applicazione, relativo al bilancio di esercizio 2014 il termine di cui al comma 1 è differito al 31 dicembre 2013, previo relativa variazione di bilancio».

17.0.19

Di Biagio

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche all'art. 16 del DPR n. 43 del 27 giugno 2012)

1. Il comma 1) dell'articolo 16 del DPR n. 43 del 27 giugno 2012 è sostituito dal seguente "1. Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto i produttori, gli importatori, gli esportatori e gli smaltitori di gas fluorurati ad effetto serra presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti rispettivamente la quantità di gas fluorurati ad effetto serra prodotta, importata, esportata e smaltita nell'anno precedente".

2. Al comma 3) dell'articolo 16 del DPR n. 43 del 27 giugno le parole "più di una tonnellata all'anno di" sono soppresse.»

17.0.20

Maurizio Rossi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche all'art. 16 del DPR n. 43 del 27 giugno 2012)

1. Il comma 1) dell'articolo 16 del DPR n. 43 del 27 giugno 2012 è sostituito dal seguente "1. Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 entro il 31, marzo di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto i produttori, gli importatori, gli esportatori e gli smaltitori di gas fluorurati ad effetto serra presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti rispettivamente la quantità di gas fluorurati ad effetto serra prodotta, importata; esportata e smaltita nell'anno precedente".

2. Al comma 3) dell'articolo 16 del DPR n. 43 del 27 giugno le parole "più di una tonnellata all'anno di" sono soppresse».

17.0.21

Mancuso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche all'art. 16 del DPR n. 43 del 27 giugno 2012)

1. n. comma 1) dell'articolo 16 del DPR n. 43 del 27 giugno 2012 è sostituito dal seguente "1. Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto i produttori, gli importatori, gli esportatori e gli smaltitori di gas fluorurati ad effetto serra presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti rispettivamente la quantità di gas fluorurati ad effetto serra prodotta, importata, esportata e smaltita nell'anno precedente".

2. Al comma 3) dell'articolo 16 del DPR n. 43 del 27 giugno le parole "più di una tonnellata all'anno di" sono soppresse».

17.0.22

Gambaro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche all'art. 16 del DPR n. 43 del 27 giugno 2012)

1. Il comma 1) dell'articolo 16 del DPR n. 43 del 27 giugno 2012 è sostituito dal seguente "1. Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto i produttori, gli importatori, gli esportatori e gli smaltitori di gas fluorurati ad effetto serra presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti rispettivamente la quantità di gas fluorurati ad effetto serra prodotta, importata, esportata e smaltita nell'anno precedente".

2. Al comma 3) dell'articolo 16 del DPR n. 43 del 27 giugno le parole "più di una tonnellata all'anno di" sono soppresse».

17.0.23

Galimberti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche all'art. 16 del DPR n. 43 del 27 giugno 2012)

1. Il comma 1) dell'articolo 16 del DPR n. 43 del 27 giugno 2012 è sostituito dal seguente "1. Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto i produttori, gli importatori, gli esportatori e gli smaltitori di gas fluorurati ad effetto serra presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti rispettivamente la quantità di gas fluorurati ad effetto serra prodotta, importata, esportata e smaltita nell'anno precedente".

2. Al comma 3) dell'articolo 16 del DPR n. 43 del 27 giugno le parole "più di una tonnellata all'anno di" sono soppresse».

17.0.24

Perrone

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche all'art. 16 del DPR n. 43 del 27 giugno 2012)

1. Il comma 1) dell'articolo 16 del DPR n. 43 del 27 giugno 2012 è sostituito dal seguente "1. Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto i produttori, gli importatori, gli esportatori e gli smaltitori di gas fluorurati ad effetto serra presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti rispettivamente la quantità di gas fluorurati ad effetto serra prodotta, importata, esportata e smaltita nell'anno precedente".

2. Al comma, 3) dell'articolo 16 del DPR n. 43 del 27 giugno le parole "più di una tonnellata all'anno di" sono soppresse».

17.0.25

Arrigoni, Consiglio, Candiani

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 giugno 2012)

1. Il comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 giugno 2012 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto i produttori, gli importatori, gli esportatori e gli smaltitori di gas fluorurati ad effetto serra presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'Istituto superiore

per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti rispettivamente la quantità di gas fluorurati ad effetto serra prodotta, importata, esportata e smaltita nell'anno precedente".

2. Al comma 3 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 giugno le parole "più di una tonnellata all'anno di" sono soppresse».

17.0.26

Di Biagio

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Abrogazione dell'obbligo di predisposizione di un piano della qualità conforme alla norma UNI ISO 10005)

1. Nell'Allegato B (di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012), al punto 2.1 sono soppresse le parole "che preveda la predisposizione da parte dell'impresa di un piano della qualità" e la relativa nota a piè di pagina di cui al punto n. 1».

17.0.27

Perrone, Pelino

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Abrogazione dell'obbligo di predisposizione di un piano della qualità conforme alla norma UNI ISO 10005)

1. Nell'Allegato B (di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012), al punto 2.1 sono soppresse le parole: "che preveda la predisposizione da parte dell'impresa di un piano della qualità" e la relativa nota a piè di pagina di cui al punto n. 1».

17.0.28

Galimberti

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Abrogazione dell'obbligo di predisposizione di un piano della qualità conforme alla norma UNI ISO 10005)

1. Nell'Allegato B (di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012), al punto 2.1 sono soppresse le parole "che preveda la predisposizione da parte dell'impresa di un piano della qualità" e la relativa nota a piè di pagina di cui al punto n. 1».

17.0.29

Maurizio Rossi

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Abrogazione dell'obbligo di predisposizione di un piano della qualità conforme alla norma UNI ISO 10005)

1. Nell'Allegato B (di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012), al punto 2.1 sono sopresse le parole "che preveda la predisposizione da parte dell'impresa di un piano della qualità" e la relativa nota a piè di pagina di cui al punto n. 1».

17.0.30

Gambaro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Abrogazione dell'obbligo di predisposizione di un piano della qualità conforme alla norma UNI ISO 10005)

1. Nell'Allegato B (di cui all'articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 27 gennaio 2012), al punto 2.1 sono sopresse le parole "che preveda la predisposizione da parte dell'impresa di un piano della qualità" e la relativa nota a piè di pagina di cui al punto n. 1».

17.0.31

Mancuso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Abrogazione dell'obbligo di predisposizione di un piano della qualità conforme alla norma UNIISO 10005)

1. Nell'Allegato B (di cui all'articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 27 gennaio 2012), al punto 2.1 sono sopresse le parole "che preveda la predisposizione da parte dell'impresa di un piano della qualità" e la relativa nota a piè di pagina di cui al punto n. 1».

17.0.32

Arrigoni, Consiglio, Candiani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Abrogazione dell'obbligo di predisposizione di un piano della qualità conforme alla nonna UNI ISO 10005)

1. Nell'Allegato B (di cui all'articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 27 gennaio 2012), al punto 2.1 sono soppresses le parole "che preveda la predisposizione da parte dell'impresa di un piano della qualità" e la relativa nota a piè di pagina di cui al punto n. 1».

17.0.33

Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 20 comma 1 del decreto legge 24 aprile 2014 n.66 convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014 n. 89 dopo le parole: "una riduzione dei costi operativi esclusi" aggiungere le seguenti parole: "quelli relativi alle attività assegnate dalla legge la cui operatività sia in corso di attuazione sulla base di programmi approvati precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto"».

17.0.34

Chiavaroli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legge 24 aprile 2014, no 66 recante Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria., convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89)

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014 no 89, dopo le parole "una riduzione dei costi operativi, esclusi" aggiungere le parole "quelli relativi alle attività assegnate dalla legge la cui operatività sia in corso di attuazione sulla base di programmi approvati precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto,"».

17.0.35

Fucksia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 1 della legge 8 aprile 2010, n. 55, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«"10-bis. Al fine di consentire ai consumatori finali di rilevare la vera origine dei prodotti italiani, è istituito un sistema di etichettatura abbinato al codice a barre. Il produttore già in possesso dei requisiti per l'etichettatura ai sensi del presente articolo è tenuto ad applicare l'etichettatura Made in Italy comprensiva del suddetto codice a barre, che deve contenere i dati fiscali del produttore o distributore ed i riferimenti di rintracciabilità della stamperia dell'etichetta, nonché indicazioni di responsabilità in ordine all'igiene, sanità e sicurezza del prodotto ai sensi dell'articolo 1-bis."».

17.0.36

Caleo, Vaccari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 145, comma 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n 42 e successive modificazioni le parole: ”, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette” sono sostituite dalle seguenti: ”esclusi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette”».

Art. 18.

18.1

Di Biagio, Mario Mauro

Al comma 1, dopo le parole: «titolari di reddito d'impresa», inserire le seguenti: «ed ai produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi».

18.2

Mancuso, Caridi

Al comma 1, dopo le parole: «titolari di reddito d'impresa», inserire le seguenti: «ed ai produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi».

18.3

Perrone

Al comma 1, dopo le parole: «titolari di reddito d'impresa», inserire le seguenti: «ed ai produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi».

18.4

Consiglio, Arrigoni, Candiani

Al comma 1, dopo le parole: «titolari del reddito d'impresa», inserire le seguenti: «arti e professioni».

18.5

Consiglio, Arrigoni, Candiani

Al comma 1, dopo la parola: «che effettuano investimenti», inserire le seguenti: «nell'acquisto di mezzi nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 57, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e».

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: «la media degli investimenti», inserire le seguenti: «nell'acquisto di mezzi nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 57, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e».

Conseguentemente gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.

18.6

Consiglio, Arrigoni, Candiani

Al comma 1, dopo le parole: «che effettuano investimenti», inserire le seguenti: «in arredi, macchinari elettronici, attrezzature e».

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: «la media degli investimenti», inserire le seguenti: «in arredi, macchinari elettronici, attrezzature e».

Conseguentemente gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.

18.7

Consiglio, Arrigoni, Candiani

Al comma 1, dopo le parole: «che effettuano investimenti», inserire le seguenti: «in automezzi ad uso aziendale immatricolati come autocarri e».

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: «la media degli investimenti», inserire le seguenti: «in automezzi ad uso aziendale immatricolati come autocarri e».

Conseguentemente gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.

18.8

Consiglio, Arrigoni, Candiani

Al comma 1, dopo le parole: «che effettuano investimenti» inserire le seguenti: «in computer, apparecchiature elettroniche,».

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: «la media degli investimenti», inserire le seguenti: «in computer, apparecchiature elettroniche e».

Conseguentemente gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.

18.9

Consiglio, Arrigoni, Candiani

Al comma 1, dopo le parole: «che effettuano investimenti», inserire le seguenti: «nell'acquisto di capannoni industriali già edificati e».

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: «la media degli investimenti», inserire le seguenti: «nell'acquisto di capannoni industriali già edificati e».

Conseguentemente gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.

18.10

Consiglio, Arrigoni, Candiani

Al comma 1, dopo le parole: «in beni strumentali nuovi», inserire le seguenti: «,prodotti in Italia,».

18.11

Moscardelli

Al comma 1, le parole da: « compresi», fino a: «2007», sono sostituite dalle seguenti: «(iscrivibili nella voce B), categoria II dello Stato patrimoniale previsto dall'articolo 2424 del codice civile, ad esclusione di beni immobili ed autovetture».

Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «compresi» fino a: «ATECO»; dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «9-bis. Per gli investimenti in beni strumentali nuovi iniziati prima del 30 giugno 2015 e non ancora terminati a tale data, il beneficio spetta in proporzione all'ammontare della spesa effettuata ed atte stata dal fornitore. Il Beneficio viene meno se l'investimento non è terminato entro il 30 settembre 2015».

18.12

Mauro Maria Marino, Moscardelli, Bellot, Bignami, Bottici, Carraro, Chiavaroli, Fornaro, Giacobbe, Guerra, Eva Longo, Molinari, Repetti, Ricchiuti, Gianluca Rossi, Sciascia, Turano, Vacciano

Al comma 1, sostituire le parole da: «compresi», fino a «dicembre 2007», con le seguenti: «, ad esclusione dei beni immobili,».

18.13

Consiglio, Arrigoni, Candiani

Al comma 1, dopo le parole: «compresi nella divisione 28», aggiungere le seguenti: «e 31 (esclusivamente per i codici 31.01.10, 31.01.21, 31.01.22)».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «nella suddetta tabella», con le parole: «nelle suddette tabelle».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «nella divisione 28», inserire le seguenti: «e 31 (esclusivamente per i codici 31.01.10, 31.01.21, 31.01.22)».

Conseguentemente, gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.

18.14

Consiglio, Arrigoni, Candiani

Al comma 1, dopo le parole: «compresi nella divisione», inserire le seguenti: «26 e».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «nella suddetta tabella», con le parole: «nelle suddette tabelle».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «in beni strumentali nuovi compresi nella divisione», inserire le seguenti: «26 e».

Conseguentemente, gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.

18.15

Consiglio, Arrigoni, Candiani

Al comma 1, dopo le parole: «compresi nella divisione», inserire le seguenti: «27 e».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «nella suddetta tabella», con le parole: «nelle suddette tabelle».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «in beni strumentali nuovi compresi nella divisione», inserire le seguenti: «27 e».

Conseguentemente, gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.

18.16

Consiglio, Arrigoni, Candiani

Al comma 1 dopo la parola: «ATECO», inserire le seguenti: «e nell'acquisto di mezzi nuovi di fabbrica compresi nella divisione 29 della tabella ATECO, limitatamente ai veicoli della categoria N di cui all'articolo 54 comma 1 lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «della tabella ATECO», inserire le seguenti: «e nell'acquisto di mezzi nuovi di fabbrica compresi nella divisione 29 della tabella ATECO, limitatamente ai veicoli della categoria N di cui all'articolo 54 comma 1 lettera del, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

Conseguentemente, gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.

18.17

Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia, Cuomo, Manassero, Mirabelli, Morgoni, Puppato, Sollo, Vaccari

Al comma 1, dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007», aggiungere le seguenti: «nonché dei macchinari, degli impianti, diversi da quelli fissi al suolo, ed attrezzature industriali e commerciali, non ricompresi nella divisione 28 della Tabella ATECO, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B. II. 2 e B. II. 3, dell'articolo 2424 del codice civile,», e sostituire le parole: «nella suddetta tabella», con le seguenti: «nelle suddette tipologie di beni».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «della tabella ATECO», aggiungere le seguenti: «o, qualora non ricompresi nella divisione 28 della Tabella ATECO, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B. II. 2 e B. II. 3, dell'articolo 2424 del codice civile,», al comma 9, sostituire le parole: «204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni per l'anno 2019», con le seguenti: «240 milioni di euro per il 2016, 480 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 240 milioni per l'anno 2019».

18.18

Mancuso, Caridi

Al comma 1, sopprimere le parole: «destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato»; al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate in Paesi non aderenti allo Spazio Economico Europeo».

18.19

Pelino

Al comma 1, sopprimere le parole: «destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato», al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate in Paesi non aderenti allo Spazio Economico Europeo».

18.20

Di Biagio

Al comma 1, sopprimere le parole: «destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato»; al comma 6, sostituire la lettera b), con la seguente: «b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate in Paesi non aderenti allo Spazio Economico Europeo».

18.21

Maran, Susta

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sostituire le parole: «30 giugno 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2015»;*
- b) al comma 4, quarto periodo sopprimere la parola: «secondo».*

Conseguentemente, all'articolo 18, al comma 9, sostituire le parole: «204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «224 milioni di euro per il 2016, 428 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 224 milioni di euro per l'anno 2019».

18.22

Pelino

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sostituire le parole: «30 giugno 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2015»;*
- b) al comma 4, quarto periodo sopprimere la parola: «secondo».*

Conseguentemente, all'articolo 18, al comma 9, sostituire le parole: «204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «224 milioni di euro per il 2016, 428 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 224 milioni di euro per l'anno 2019».

18.23

Di Biagio

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «fino al 30 giugno 2015» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»;*

b) *al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 204 milioni di euro per il 2016, 612 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 408 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».*

18.24

Pelino

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «fino al 30 giugno 2015» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»;*

b) *al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 204 milioni di euro per il 2016, 612 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 408 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».*

18.25

Mancuso, Caridi

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «fino al 30 giugno 2015» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»;*

b) *al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 204 milioni di euro per il 2016, 612 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 408 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».*

18.26

Tomaselli, Caleo

Al comma 1, sostituire le parole: «fino al 30 giugno 2015» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»;

Conseguentemente, al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 204 milioni di euro per il 2016, 612 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e

408 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

18.27

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 1 sostituire le parole «fino al 30 giugno 2015» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2015».

Conseguentemente al comma 9 sostituire le parole «408 milioni di euro. per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «608 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, 608 milioni di euro per l'anno 2019 e 204 milioni di euro per l'anno 2020».

18.28

Consiglio, Arrigoni, Candiani

Al comma 1, sostituire le parole: «al 30 giugno 2015», con le parole: «al 31 dicembre 2015».

Conseguentemente gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 100 milioni per l'anno 2016, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.

18.29

Fissore

Al comma 1, sostituire le parole «30 giugno 2015» con le seguenti «31 dicembre 2015, a parità di risorse stanziata».

18.30

Piccoli, Bruni, Zizza, Floris

Al comma 1, sostituire il termine: «30 giugno 2015» con il seguente: «31 dicembre 2015».

18.31

Mauro Maria Marino, Moscardelli, Bellot, Bignami, Bottici, Carraro, Chiavaroli, Fornaro, Giacobbe, Guerra, Eva Longo, Molinari, Repetti, Ricchiuti, Gianluca Rossi, Sciascia, Turano, Vacciano

Al comma 1, sostituire le parole «30 giugno 2015» con le seguenti: «30 giugno 2016».

18.32

Consiglio, Arrigoni, Candiani

Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le parole: «30 per cento».

Conseguentemente gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 100 milioni per l'anno 2016, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.

18.33

Consiglio, Arrigoni, Candiani

Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: «Il credito d'imposta si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2014, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 200 milioni di euro per l'anno 2018.

18.34

Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia, Cuomo, Manassero, Mirabelli, Morgoni, Puppato, Sollo, Vaccari

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le micro, piccole e medie imprese si considerano altresì agevolabili le acquisizioni di:

a) programmi informatici nuovi con misurati alle esigenze produttive, gestionali e logistiche dell'impresa;

b) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'attività produttiva.»

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: «204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni per l'anno 2019» con le seguenti: «214 milioni di euro per il 2016, 428 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 214 milioni per l'anno 2019».

18.35

Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia, Cuomo, Manassero, Mirabelli, Morgoni, Puppato, Sollo, Vaccari

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le imprese ubicate nelle aree sotto utilizzate del mezzogiorno, la percentuale di cui al comma 1 è aumentata al 30 per cento».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: «204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni per l'anno 2019» con le seguenti: «244 milioni dieuro per il 2016, 488 milioni di euro per gli anni 2017-e 2018, e 244 milioni per l'anno 2019»

18.36

Berger, Zeller, Panizza, Palermo

Al comma 2, dopo le parole: «nella divisione 28» inserire le seguenti: «e quelli con codice 35.30.00 e 24.20».

Conseguentemente ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

18.38

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente al comma 9 sostituire le parole «204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti «304 milioni di euro per il 2016, 608 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 304 milioni di euro per l'anno 2019».

18.37

Bruni, Piccoli

Il comma 3 è soppresso.

Conseguentemente, al comma 9 le parole: «204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «304 milioni di euro per l'anno 2016, 508 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 304 milioni di euro per l'anno 2019».

18.39

Gambaro

Il comma 3 è soppresso.

Conseguentemente, al comma 9 le parole: «204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «304 milioni di euro per l'anno 2016, 508 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 304 milioni di euro per l'anno 2019».

18.40

Mancuso

Il comma 3 è soppresso.

Conseguentemente, al comma 9 le parole: «204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «304 milioni di euro per l'anno 2016, 508 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 304 milioni di euro per l'anno 2019».

18.41

Maurizio Rossi

Il comma 3 è soppresso.

Conseguentemente, al comma 9 le parole: «204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «304 milioni di euro per l'anno 2016, 508 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 304 milioni di euro per l'anno 2019».

18.42

Galimberti

Il comma 3 è soppresso.

Conseguentemente, al comma 9 le parole: «204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «304 milioni di euro per l'anno 2016, 508 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 304 milioni di euro per l'anno 2019».

18.43

Perrone, Pelino

Il comma 3 è soppresso.

Conseguentemente, al comma 9 le parole: «204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «304 milioni di euro per l'anno 2016, 508 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 304 milioni di euro per l'anno 2019».

18.44

Castaldi, Giroto

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: «204 milioni di euro» a: «204 milioni di euro per l'anno 2019», con le seguenti: «304 milioni di euro per l'anno 2016, 508 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 304 milioni di euro per l'anno 2019».

18.45

Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia, Cuomo, Manassero, Mirabelli, Morgoni, Puppato, Sollo, Vaccari

Sopprimere Il comma 3.

Conseguentemente, al comma 9 le parole: «204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «304 milioni di euro per l'anno 2016, 508 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 304 milioni di euro per l'anno 2019».

18.46

Di Biagio

Il comma 3 è soppresso.

Conseguentemente, al comma 9 le parole: «204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «304 milioni di euro per l'anno 2016, 508 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 304 milioni di euro per l'anno 2019».

18.47

Consiglio, Arrigoni, Candiani

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 200 milioni per l'anno 2016, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.

18.48

Zizza, Bruni, Floris, Piccoli

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 6.000 euro».

18.49

Consiglio, Arrigoni, Candiani

Al comma 3, sopprimere la parola: «unitario».

18.50

Di Biagio

Al comma 3, sostituire le parole: «di importo unitario», con le seguenti: «di valore complessivo in ciascun periodo di imposta»; al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 254 milioni di euro per il 2016, 500 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 254 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

18.51

Mancuso, Caridi

Al comma 3, sostituire le parole: «di importo unitario», con le seguenti: «di valore complessivo in ciascun periodo di imposta»; al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 254 milioni di euro per il 2016, 500 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 254 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

18.52

Pelino

Al comma 3, sostituire le parole: «di importo unitario», con le seguenti: «di valore complessivo in ciascun periodo di imposta»; al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 254 milioni di euro per il 2016, 500 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 254 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

18.53

Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia, Cuomo, Manassero, Mirabelli, Morgoni, Puppato, Sollo, Vaccari

Al comma 3, sostituire le parole: «di importo unitario», con le seguenti: «di valore complessivo in ciascun periodo di imposta».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 254 milioni di euro per il 2016, 500 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 254 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

18.54

Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia, Cuomo, Manassero, Mirabelli, Morgoni, Puppato, Sollo, Vaccari

Al comma 3, sostituire le parole: «inferiore a 10.000 euro», con le seguenti: «inferiore a 5.000 euro. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 5 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta».

18.55

Consiglio, Arrigoni, Candiani

Al comma 3, sostituire le parole: «10.000 euro», con le parole: «5.000 euro».

Conseguentemente, gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aumentati di 100 milioni per l'anno 2016, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 200 milioni di euro per l'anno 2019.

18.56

Chiavaroli

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 si applica anche alle imprese inserite negli ambiti di programmazione negoziata regionale di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto assoggettate alle medesime misure di agevolazione riconosciute agli strumenti negoziali attivati in ambito ministeriale.»

18.57

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettiva realizzazione dell'investimento.»

Conseguentemente al comma 9 sostituire le parole «204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti «612 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016»

18.58

Di Biagio

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, al quarto periodo, sostituire le parole «del secondo periodo di imposta» con le seguenti: «del primo periodo di imposta»;

b) al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 204 milioni di euro per il 2015, 408 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017, e 204 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

18.59

Pelino

Apportare le seguenti modifiche: ..

a) al comma 4, al quarto periodo, sostituire le parole «del secondo periodo di imposta» con le seguenti: «del primo periodo di imposta»;

b) al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 204 milioni di euro per il 2015, 408 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017, e 204 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

18.60

Mancuso, Caridi

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, al quarto periodo, sostituire le parole «del secondo periodo di imposta» con le seguenti: «del primo periodo di imposta»;

b) al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 204 milioni di euro per il 2015, 408 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017, e 204 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

18.61

Tomaselli, Caleo

Al comma 4, al quarto periodo, sostituire le parole «del secondo periodo di imposta» con le seguenti: «del primo periodo di imposta»;

Conseguentemente, al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 204 milioni di euro per il 2015, 408 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017, e 204 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

18.62

Fissore

Al comma 4, quarto periodo, sopprimere la parola: «secondo».

18.63

Pelino

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie per un importo complessivo superiore a quello dell'anno precedente, si applica l'esclusione dall'imposizione Ires e Irap sul reddito di impresa dell'investimento incrementale e, rispetto all'anno precedente.

8-ter. Le campagne pubblicitarie di cui al comma precedente devono essere effettuate, alternativamente o cumulativamente, attraverso mezzi di comunicazione di massa di imprese iscritte al registro degli operatori di comunicazione di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), numero 5 legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché pubblicità esterna e circuiti cinematografici.

8-quater. L'attestazione di effettività delle spese sostenute per la realizzazione e la diffusione delle campagne pubblicitarie di cui al comma 8-bis è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore legale o da un iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili».

Conseguentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Riduzioni di spesa della presidenza del Consiglio dei Ministri)

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri concorre al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica con un risparmio complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con le seguenti modalità:

a) riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 6 del 2010 come rideterminata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2013, n. 147 di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

b) riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 come rideterminata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2013, n. 147 di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

c) riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 come rideterminata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2013, n. 147 di 20 milioni di euro per l'anno 2014;

d) riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 come rideterminata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2013, n. 147 di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015; riduzione degli stanziamenti di spesa iscritti sullo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di 10 milioni di euro per l'anno 2014 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, secondo quanto indicato nel decreto».

18.64

Di Biagio

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie per un importo complessivo superiore a quello dell'anno precedente, si applica l'esclusione dall'imposizione Ires e Irap sul reddito di impresa dell'investimento incrementale, rispetto all'anno precedente.

8-ter. Le campagne pubblicitarie di cui al comma precedente devono essere effettuate, alternativamente o cumulativamente, attraverso mezzi di comunicazione di massa di imprese iscritte al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché pubblicità esterna e circuiti cinematografici.

8-quater. L'attestazione di effettività delle spese sostenute per la realizzazione e la diffusione delle campagne pubblicitarie di cui al comma 8-bis è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore legale o da un iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: «204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019,» con le seguenti: «274 milioni di euro per il 2016, 478 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 274 milioni di euro per l'anno 2019,».

Conseguentemente, modificare la rubrica come segue: «Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e tax credit per investimenti pubblicitari.»

18.64-bis (già 18.0.7)

Tomaselli

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie per un importo complessivo superiore a quello dell'anno precedente, si applica l'esclusione dall'imposizione Ires e Irap sul reddito di impresa dell'investimento incrementale, rispetto all'anno precedente.

8-ter. Le campagne pubblicitarie di cui al comma precedente devono essere effettuate, alternativamente o cumulativamente, attraverso mezzi di comunicazione di massa di imprese iscritte al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5) legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché pubblicità esterna e circuiti cinematografici.

8-quater. L'attestazione di effettività delle spese sostenute per la realizzazione e la diffusione delle campagne pubblicitarie di cui al comma 1 è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore legale o da un iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: «204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019,» con le seguenti: «274 milioni di euro per il 2016, 478 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 274 milioni di euro per l'anno 2019,».

Conseguentemente, modificare la rubrica come segue: «Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e tax credit per investimenti pubblicitari.»

18.65

Mancuso, Caridi

Sostituire la rubrica con la seguente: «Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e tax credit per investimenti pubblicitari».

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie per un importo complessivo superiore a quello dell'anno precedente, si applica l'esclusione dall'imposizione Ires e Irap sul reddito di impresa dell'investimento incrementale, rispetto all'anno precedente.

8-ter. Le campagne pubblicitarie di cui al comma precedente devono essere effettuate, alternativamente o cumulativamente, attraverso mezzi di comunicazione di massa di imprese iscritte al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché pubblicità esterna e circuiti cinematografici.

8-quater. L'attestazione di effettività delle spese sostenute per la realizzazione e la diffusione delle campagne pubblicitarie di cui al comma 8-bis è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore legale o da un iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: «204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «274 milioni di euro per il 2016, 478 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 274 milioni di euro per l'anno 2019».

18.66

Fabbri

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di rilanciare e sviluppare le imprese della filiera nautica, le strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato sono equiparate, a tutti gli effetti, in via sperimentale fino al 2019, alle strutture ricettive all'aria aperta».

Conseguentemente, sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 212 milioni di euro per il 2016, 416 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 212 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

18.67

Fabbri

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di rilanciare e sviluppare le imprese della filiera nautica, le strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato sono equiparate, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all'aria aperta.

8-ter. A decorrere dal 2014 una quota pari a 8 milioni di euro del fondo per lo sviluppo e coesione è trasferita al fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Tali risorse sono destinate agli interventi di cui al comma 8-bis».

18.0.1

Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia, Cuomo, Manassero, Mirabelli, Morgoni, Puppato, Sollo, Vaccari

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno)

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, ai datori di lavoro che, nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori "svantaggiati" ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 del predetto Regolamento, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia, è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi salariali di cui al numero 15 del citato articolo 2 sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguarda lavoratori "molto svantaggiati", ai sensi del numero 19 dell'articolo 2 del predetto Regolamento, il credito d'imposta è concesso nella misura del 50 per cento dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione.

2. Il credito di imposta è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

4. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

5. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concessa ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 15 maggio 2019. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

7. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 6, i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno già usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui alla lettera c) del comma 7, è dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione. Il credito d'imposta regoiato dal presente articolo, di cui abbia già usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale, è considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera c) del comma 7 decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con il Ministro della gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e tenendo conto dei notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali comunitari, sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni di cui al comma 1 nonché le disposizioni di attuazione dei commi precedenti anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei suddetti fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente credito d'imposta.

9. All'attuazione del presente articolo, valutati in 130 milioni di euro per l'anno 2015, in 280 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e in 180 milioni per l'anno 2018 e in 130 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica e, conseguentemente, il CIPE provvede alla riprogrammazione degli interventi finanziati a valere sul Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e dell'adozione delle misure di cui al precedente periodo».

18.0.2

Castaldi, Giroto

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Azioni di sostegno per la promozione dell'occupazione nel settore della *green economy* della ricerca nel campo delle *smart cities*)

1. Ai fini della promozione dell'occupazione nel settore della *green economy* e della ricerca tecnologica nel settore delle *smart cities*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto-legge, sono concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che operano nei seguenti settori:

- a) protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico;
- b) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di *social housing*;
- c) processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;
- d) pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni *hardware* e *software* che aiutino ad ottimizzare i consumi, e della domotica;
- e) sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscono un monito raggio più attento della rete;
- f) progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica dell'ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato, la congestione, l'inquinamento e il dispendio energetico.

2. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, i progetti di investimento presentati dalle imprese ricadenti nei settori di cui al comma 1 devono prevedere occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato di giovani con età non superiore a 35 anni alla data di assunzione. Nel caso di assunzioni superiori a tre unità, almeno un terzo dei posti è riservato a giovani laureati con età non superiore a 28 anni. Per singola impresa richiedente, le nuove assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media totale degli ultimi 12 mesi. I finanziamenti di cui al presente articolo sono erogabili ai progetti di investimento sino a concorrenza della disponibilità del Fondo di cui al comma 8.

3. Le modalità di presentazione delle domande e le modalità di erogazione dei finanziamenti sono disciplinate nei modi previsti dall'articolo 2, lettera s), del decreto 25 novembre 2008, prevedendo procedure semplificate e informatizzate di accesso al beneficio.

4. I finanziamenti a tasso agevolato, concessi nei settori di cui al comma 1, hanno durata non superiore a settantadue mesi.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 200 milioni di euro per il 2016, 400 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 200 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica e, conseguentemente, il CIPE provvede alla riprogrammazione degli interventi finanziati a valere sul Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo».

18.0.3

Pelino, Bocca, Fabbri, Merloni

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Al fine di favorire investimenti volti a favorire la riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali – sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 definiscono d’intesa le condizioni di esercizio dei *condhotel*, intendendosi per tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40% della superficie totale degli immobili interessati.

2. L’intesa di cui al comma precedente stabilisce altresì le condizioni necessarie affinché, in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale prevista dal precedente comma, venga rimosso automaticamente il vincolo di destinazione alberghiera di cui all’articolo 8 della legge 17 maggio 1983 n. 217».

18.0.4

Tomaselli

Dopo l’articolo 18, inserire il seguente:

«Art.18-bis.

1. Al fine di favorire investimenti volti a favorire la riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali – sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 – definiscono d’intesa le condizioni di esercizio dei *condhotel*, intendendosi per tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40% della superficie totale degli immobili interessati.

2. L’intesa di cui al comma precedente stabilisce altresì le condizioni necessarie affinché, in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale prevista dal precedente comma, venga rimosso automaticamente il vincolo di destinazione alberghiera di cui all’articolo 8 della legge 17 maggio 1983 n. 217».

18.0.5

Caridi, Mancuso

Dopo l’articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure in favore dei giovani imprenditori)

1. Le Regioni promuovono azioni di promozione e recupero del patrimonio immobiliare ai sensi dell’articolo 63 della legge 448/1998 al fine di convertire gli opifici industriali dismessi in incubatori di imprese da offrire in locazione gratuita, per un periodo massimo di 5 anni, in favore di nuove imprese condotte da giovani imprenditori. A tal fine le Regioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono, di concerto con gli Enti di cui all’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, un apposito Piano di recupero del patrimonio immobiliare anche avvalendosi di risorse comunitarie».

18.0.6

Tomaselli

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Investimenti in campagne pubblicitarie)

1. Alle imprese che nel 2014 e nei due anni successivi effettuano investimenti in campagne pubblicitarie per un importo complessivo superiore a quello dell'anno precedente, si applica l'esclusione dall'imposizione Ires e Irap sul reddito di impresa dell'investimento incrementale, rispetto all'anno precedente.

2. Le campagne pubblicitarie di cui al comma precedente devono essere effettuate, alternativamente o cumulativa mente, attraverso mezzi di comunicazione di massa di imprese iscritte al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5 legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché pubblicità esterna e circuiti cinematografici.

3. L'attestazione di effettività delle spese sostenute per la realizzazione e la diffusione delle campagne pubblicitarie di cui al comma 1 è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore legale o da un iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili».

18.0.8

Mancuso, Caridi

Dopo l'articolo 18, è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure in favore delle imprese di produzione spettacoli musica popolare dal vivo)

1. Al fine di sostenere le imprese del settore dello spettacolo, fermo restando il regime fiscale vigente, le liberalità ricevute dalle imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica popolare contemporanea non sono sottoposte al pagamento del compenso a tutela del diritto di autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633.

2. Nei limiti delle risorse stanziare, tra i destinatari delle sovvenzioni di cui all'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800 sono ricompresi anche le imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica popolare contemporanea per le attività non aventi rilevanza commerciale. Con decreto del Ministro dei beni e attività culturali sono determinati i criteri di individuazione delle attività oggetto delle sovvenzioni».

18.0.9

Ruta

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure in favore delle imprese di produzione spettacoli musica popolare dal vivo)

1. Al fine di sostenere le imprese del settore dello spettacolo, fermo restando il regime fiscale vigente, le liberalità ricevute dalle imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica popolare contemporanea non sono sottoposte al pagamento del compenso a tutela del diritto di autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633.

2. Nei limiti delle risorse stanziare, tra i destinatari delle sovvenzioni di cui all'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono ricompresi anche le imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica popolare contemporanea per le attività non aventi rilevanza commerciale. Con decreto del Ministro dei beni e attività culturali sono determinati i criteri di individuazione delle attività oggetto delle sovvenzioni».

18.0.10

Ruta

Dopo l'articolo 18, è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 1, comma 22, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, le parole: ''al terzo comma del paragrafo 2'', sono sostituite dalle seguenti: ''al, terzo capoverso del comma 2''».

Art. 19.

19.1

Pelino

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo le parole: «mercati regolamentati» sono aggiunte le seguenti: «o in sistemi multilaterali di negoziazione».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale.

19.2

Mancuso, Caridi

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo le parole: «mercati regolamentati» sono aggiunte le seguenti: «o in sistemi multilaterali di negoziazione».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e lo coesione, con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale.

19.3

Pelino

All'articolo 19, comma 1, lettera a), dopo le parole: «mercati regolamentati» aggiungere le seguenti: «o in sistemi multilaterali di negoziazione».

19.4

Di Biagio

All'articolo 19, comma 1, lettera a), dopo le parole: «mercati regolamentati» aggiungere le seguenti: «o in sistemi multilaterali di negoziazione».

19.5

Mancuso, Caridi

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «mercati regolamentati» aggiungere le seguenti: «o in sistemi multilaterali di negoziazione».

19.6

Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo le parole: «mercati regolamentati» aggiungere le seguenti: «o in sistemi multilaterali di negoziazione».

19.7

Guerra

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,6 milioni di euro nel 2015, 5,8 milioni di euro nel 2016, 7,7 milioni di euro nel 2017, 6,3 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede come segue:

a) mediante riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'importo di 4,6 milioni di euro nel 2015, 5,8 milioni di euro nel 2016, 7,7 milioni di euro nel 2017 e 6,3 milioni di euro nel 2018;

b) mediante aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2019, disposto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottare entro il 30 novembre 2018, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 6,3 milioni di euro a decorrere dal 2019.».

19.10

Guerra

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis) Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e i due successivi la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quello in corso nei suddetti periodi di imposta è incrementata del 10 per cento. Per i periodi di imposta successivi la variazione in aumento del capitale proprio è determinata senza tenere conto del suddetto incremento"».

19.8

Galimberti

Sostituire la lettera b) del comma 3 con la seguente:

«b) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui alla presente lettera. Qualora, a seguito della verifica, le riduzioni non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio previsti, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.».

19.9

Pelino

Sostituire la lettera b) del comma 3 con la seguente:

«b) fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2019, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui alla presente lettera. Qualora, a seguito della verifica, le riduzioni non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio previsti, nonché tutte le

modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.».

19.11

Bonfrisco, Pelino, Bruni

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 2019, una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 ed a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021.».

19.0.1

Gibiino, Pagnoncelli, Perrone

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Regime agevolato per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento: 1 per cento".

2. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».

19.0.2

Mancuso, Caridi

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Regime agevolato per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di

edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento: 1 per cento"».

Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le rubriche, per l'importo complessivo di 70,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

19.0.3

Di Biagio

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Regime agevolato per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento: 1 per cento"».

19.0.5

Tomaselli, Fissore, Fabbri

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Regime agevolato per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento: 1 per cento."».

19.0.4

Arrigoni, Consiglio, Candiani

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Regime agevolato per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento: 1 per cento". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 80 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

19.0.6

Orellana, De Petris, Campanella, Battista, Bocchino, Bencini, Mussini

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure a favore delle *start-up* innovative)

1. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "di diritto italiano ovvero una *Societas Europaea*, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917," sono abrogate;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) è costituita da non più di sessanta mesi;"

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;"

2. All'articolo 1, comma 5-*novies*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in *start-up* innovative. Per 'organismi di investimento collettivi del risparmio e società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative' si intendono i soggetti indicati all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 così come identificati dall'articolo 1, comma 2, lettere e) ed f) del decreto 30 gennaio 2014 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico".

3. All'articolo 50-*quinquies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "*start-up* innovative" sono inserite le seguenti: ", per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative";

b) al comma 2, dopo le parole: "*start-up* innovative" sono inserite le seguenti: ", per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative".

4. L'articolo 100-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "*start-up* innovative" sono aggiunte le seguenti: ", dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in *start-up* innovative".

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede e fissando al 27 per cento l'imposta sostitutiva cui sono assoggettate le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis*) a d), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

19.0.7

Orellana, De Petris, Campanella, Battista, Bocchino, Bencini, Mussini

Dopo l'**articolo 19**, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure a favore delle *start-up* innovative)

1. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "di diritto italiano ovvero una *Societas Europaea*, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917," sono abrogate;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) è costituita da non più di sessanta mesi;"

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;"

2. All'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e successive modificazioni, all'ultimo periodo le parole: "quarto anno" sono sostituite con le seguenti: "quinto anno".

3. All'articolo 1, comma 5-*novies*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in *start-up* innovative. Per 'organismi di investimento collettivi del risparmio e società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative' si intendono i soggetti indicati all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 così come identificati dall'articolo 1, comma 2, lettere e) ed f) del decreto 30 gennaio 2014 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico".

4. All'articolo 50-*quinquies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "*start-up* innovative" sono inserite le seguenti: ", per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative";

b) al comma 2, dopo le parole: "*start-up* innovative" sono inserite le seguenti: ", per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative".

5. L'articolo 100-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "*start-up* innovative" sono aggiunte le seguenti: ", dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in *start-up* innovative".

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede fissando al 27 per cento l'imposta sostitutiva cui sono assoggettate le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *d*), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

19.0.8

Arrigoni, Consiglio, Candiani

Dopo l'**articolo 19**, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Regime speciale, agli effetti del Registro, per la cessione di aree e di opere a scomputo)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento è effettuato nei confronti dei Comuni ed ha per oggetto aree o opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, a cui si applica l'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342: 200 euro".». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 80 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

19.0.9

Mancuso, Caridi

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Regime speciale, agli effetti del Registro, per la cessione di aree e di opere a scomputo)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento è effettuato nei confronti dei Comuni ed ha per oggetto aree o opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, a cui si applica l'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342: 200 euro".

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante riduzione proporzionale degli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le rubriche, previsti alla Tabella C, allegata alla legge n. 147 del 27 dicembre 2013».

19.0.10

Gibiino, Pelino

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Regime speciale, agli effetti del Registro, per la cessione di aree e di opere a scomputo)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento è effettuato nei confronti dei Comuni ed ha per oggetto aree o opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, a cui si applica l'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342: 200 euro".

2. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

19.0.11

Di Biagio

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente articolo:

«Art. 19-bis.

(Regime speciale, agli effetti del Registro, per la cessione di aree e di opere a scomputo)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento è effettuato nei confronti dei Comuni ed ha per oggetto aree o opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, a cui si applica l'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342: 200 euro"».

19.0.12

Tomaselli, Fissore, Fabbri

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 19-bis.

(Regime speciale, agli effetti del Registro, per la cessione di aree e di opere a scomputo)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento è effettuato nei confronti dei Comuni ed ha per oggetto aree o opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, a cui si applica l'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342: 200 euro"».

19.0.13

Puppato

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Rilascio Codice identificativo gara (CIG))

1. Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi e il 1° luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati fino al 1° gennaio 2015 per i beni e servizi e fino al 1° luglio 2015 per i lavori.

2. Al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiungere il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano: *a*) alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta; *b*) nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125 del codice dei contratti pubblici; *c*) nei casi di lavori urgenti e di somma urgenza, in base a quanto previsto dagli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207"».

19.0.14

Puppato

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, dopo le parole: "possono acquisire" è inserita la parola: "lavori," e dopo le parole: "soggetto aggregatore" sono inserite le seguenti: "o dalle centrali di committenza costituite ai sensi dell'articolo 1 comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

b) al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sopprimere l'ultimo periodo;

c) dopo il comma 3-*bis* aggiungere i seguenti: "3-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* non si applicano: *a)* alle acquisizioni di lavori servizi e forniture in economia mediante amministrazione diretta; *b)* nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125 del codice dei contratti pubblici; *c)* nei casi di lavori urgenti e di somma urgenza in base a quanto previsto dagli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207".

2. Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal presente articolo, entrano in vigore il 1° gennaio 2015 per le acquisizioni di beni e servizi e il 1° luglio 2015 per le acquisizioni dei lavori. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati fino alla data del 1° gennaio 2015 per forniture e servizi e fino alla data del 1° luglio 2015 per i lavori».

19.0.15

Fornaro, Tomaselli, Caleo

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, possono rivalutare ai soli fini civilistici, i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2013.

2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono definiti i criteri e le modalità per la

rivalutazione dei beni, per l'accesso al beneficio da parte dei soggetti di cui al comma 1 e le eventuali imposte da versare in relazione alla rivalutazione di cui al comma 1.

4. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio pubblico».

19.0.16

Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alla disciplina delle reti di imprese)

1. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al punto 3), prima delle parole: "entro due mesi" sono inserite le seguenti: "qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater"».

19.0.17

Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Nuove disposizioni in materia di Agenzia per le imprese)

1. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate disposizioni correttive e integrative dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei regolamenti da esso contemplati in base ai seguenti principi e criteri:

a) i controlli, le dichiarazioni e le attività istruttorie delle Agenzie per le imprese sostituiscono a tutti gli effetti i controlli e le attività delle amministrazioni pubbliche competenti, sia nei procedimenti automatizzati che in quelli ordinari, salvo per le determinazioni in via di autotutela e per l'esercizio della discrezionalità;

b) definizione delle attività delle Agenzie per le imprese per il supporto organizzativo e gestionale allo svolgimento della conferenza di servizi, che contempli, in particolare, la possibilità per le Agenzie di prestare la propria attività ai fini della convocazione, della predisposizione del calendario e dei termini di conclusione dei lavori, nonché della attivazione dei rimedi previsti dalla legge in caso di silenzio o dissenso delle amministrazioni;

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, che sono abrogate.».

3. All'articolo 19, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: "comma 6-bis", sono aggiunte le seguenti: "ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 2010, n. 159".

4. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni titolari di banche dati certificanti garantiscono l'accesso per via telematica alle banche dati stesse da parte delle amministrazioni precedenti e delle Agenzie per le imprese accreditate ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali e accesso telematico ai dati delle pubbliche amministrazioni».

Art. 20.

20.1

Vacciano, Molinari

Sopprimere l'articolo.

20.2

Fornaro

Al comma 1, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:

«a-bis) all'articolo 94, il comma 9 è sostituito dal seguente:

''9. l'intermediario responsabile del collocamento risponde dei danni subiti dall'investitore che abbia ragionevolmente fondato la propria decisione di investimento su informazioni false od omissioni rilevanti, a meno che non provi di aver svolto una diligente attività di verifica sulla veridicità e completezza delle informazioni di competenza dei soggetti indicati nel comma precedente.'';

a-ter) all'articolo 94, il comma 11 è sostituito dal seguente:

''11. Le azioni risarcitorie sono esercitate entro cinque anni dalla pubblicazione del prospetto.'';

20.3

Maran, Romano, Ichino, Lepri, Susta, Berger

Al comma 1, dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:

«a-bis) l'articolo 100-ter è sostituito dal seguente:

''Art. 100-ter. – 1. Le offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle startup innovative e devono avere un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera c).

2. La Consob determina la disciplina applicabile alle offerte di cui al comma precedente, anche in conformità a quanto previsto dai commi successivi, al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della *start-up* innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta.

3. La sottoscrizione o l'acquisto di quote rappresentative del capitale di *start-up* innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata sono effettuate per il tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma quinto, lettere a), b), e). Gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e

dall'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati comunicano al Registro delle Imprese la loro titolarità di soci per conto terzi sopportando il relativo costo. Allo scopo le condizioni di adesione pubblicate sul portale dovranno espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:

a) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;

b) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o dell'acquirente, un attestato di conferma comprovante la titolarità delle quote, fermo restando che tale attestato di conferma rivestirà natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, sarà nominativamente riferito al sottoscrittore o all'acquirente, non sarà trasferibile, neppure in via temporanea e a qualsiasi titolo, a terzi e non potrà costituire valido strumento per il trasferimento di proprietà delle quote;

c) consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto specificato al successivo comma 4;

d) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta in capo a se stessi delle quote di loro pertinenza.

4. La successiva alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o acquirente di cui al comma 3 lettera c) avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario. La scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante. La successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma del codice civile.

5. Ferma ogni altra disposizione della Parte II, Titolo II, Capo II, l'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da *start-up* innovative ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuate secondo le modalità previste ai commi 3 e 4, non necessitano della stipulazione di un contratto scritto a norma dell'articolo 23 comma primo. Ferme le esenzioni previste dai commi 3 e 4, ogni corrispettivo, spesa o onere gravanti sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito Internet di ciascun intermediario. In difetto nulla è dovuto agli intermediari.

6. Trascorsi due anni dal momento in cui la società interessata abbia cessato di essere una *start-up* innovativa per decorso del termine previsto dall'articolo 25, comma secondo, lettera b) e comma terzo del decreto legge 18 ottobre 2013, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2013, n. 221, gli intermediari provvedono ad intestare le quote detenute per conto dei sottoscrittori e degli acquirenti direttamente agli stessi. L'intestazione ha luogo mediante comunicazione al Registro delle Imprese dell'elenco dei titolari delle partecipazioni, è esente dal pagamento di tasse e sconta un diritto di segreteria unico, a carico dell'intermediario. La successiva registrazione effettuata dal Registro delle Imprese sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma del codice civile.

7. Le sottoscrizioni e gli acquisti previsti dai commi 3 e 4 sono esenti da qualunque imposta o tassa. Le alienazioni previste dai predetti commi 3 e 4 sono esenti dall'imposta di registro prevista dall'articolo della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, quale che sia il tempo dell'alienazione purché prima dello scadere del termine di cui al comma 6.

8. In assenza di una disciplina che accordi analoghe agevolazioni, le disposizioni dei commi da 3 a 7 che precedono si applicano altresì alle sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di azioni o strumenti partecipativi previsti dall'articolo 2346, comma sesto, del codice civile emesse da *start-up* innovative, costituite in forma di società per azioni o in accomandita per azioni ed anche in forma

cooperativa. Le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 non si applicano alle alienazioni di azioni di società che, al momento dell'alienazione, risultino quotate in un mercato regolamentato di uno Stato dell'Unione Europea. Ai trasferimenti di azioni o di strumenti partecipativi di cui all'articolo 2346, comma sesto, del codice civile non si applica, in ogni caso, l'imposta prevista dall'articolo 1, comma 491 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

9. La base imponibile per l'applicazione delle imposte, vigenti al momento del realizzo sulle plusvalenze derivanti dalla alienazione di quote o azioni di *start-up* innovative è ridotta alla metà.

10. Le esenzioni, agevolazioni e facilitazioni previste dal presente articolo, ad eccezione di quella prevista al comma 9, cessano di operare a seguito della intestazione diretta delle partecipazioni in capo ai sotto scrittori e agli acquirenti, sia questa avvenuta per scelta dei medesimi avvalendosi della facoltà prevista dal comma 3, lettera *b*), ovvero per effetto di quanto previsto al comma 6.'';

a-ter) entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Consob apporta al regolamento approvato con delibera 26 giugno 2013, n. 18592, le variazioni necessarie per l'adeguamento della disciplina ivi contenuta all'articolo 100-*ter* per come modificato dal comma *a-bis*).».

20.4

Lepri, Maran, Ichino, Romano, Susta

Al comma 1, dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:

«*a-bis*) l'articolo 100-*ter* è sostituito dal seguente:

''Art. 100-*ter*. – 1. Le offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle *start-up* innovative e devono avere un corrispettivo totale inferiore a quello determinato, dalla Consob ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera *c*).

2. La Consob determina la disciplina applicabile alle offerte di cui al comma precedente, anche in conformità a quanto previsto dai commi successivi, al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della *start-up* innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta.

3. La sottoscrizione o l'acquisto di quote rappresentative del capitale di *start-up* innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata sono effettuate per il tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma quinto, lettere *a*), *b*), *e*). Gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati comunicano al Registro delle Imprese la loro titolarità di soci per conto terzi sopportando il relativo costo. Allo scopo le condizioni di adesione pubblicate sul portale dovranno espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:

a) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;

b) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o dell'acquirente, un attestato di conferma comprovante la titolarità delle quote, fermo restando che tale attestato di conferma rivestirà natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, sarà nominativamente riferito al sottoscrittore o all'acquirente, non sarà trasferibile, neppure in via temporanea e a qualsiasi titolo, a terzi e non potrà costituire valido strumento per il trasferimento di proprietà delle quote;

c) consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto specificato al successivo comma 4;

d) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta in capo a se stessi delle quote di loro pertinenza.

4. La successiva alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o acquirente di cui al comma 3 lettera c) avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario. La scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante. La successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma del codice civile.

5. Ferma ogni altra disposizione della Parte II, Titolo II, Capo II, l'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da *start-up* innovative ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuate secondo le modalità previste ai commi 3 e 4, non necessitano della stipulazione di un contratto scritto a norma dell'articolo 23 comma primo. Ferme le esenzioni previste dai commi 3 e 4, ogni corrispettivo, spesa o onere gravanti sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito Internet di ciascun intermediario. In difetto nulla è dovuto agli intermediari.

6. Trascorsi due anni dal momento in cui la società interessata abbia cessato di essere una *start-up* innovativa per decorso del termine previsto dall'articolo 25, comma secondo, lettera b) e comma terzo del decreto-legge 18 ottobre 2013, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2013, n. 221, gli intermediari provvedono ad intestare le quote detenute per conto dei sottoscrittori e degli acquirenti direttamente agli stessi. L'intestazione ha luogo mediante comunicazione al Registro delle Imprese dell'elenco dei titolari delle partecipazioni, è esente dal pagamento di tasse e sconta un diritto di segreteria unico, a carico dell'intermediario. La successiva registrazione effettuata dal Registro delle Imprese sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma del codice civile.

7. Le sottoscrizioni e gli acquisti previsti dai commi 3 e 4 sono esenti da qualunque imposta o tassa. Le alienazioni previste dai predetti commi 3 e 4 sono esenti dall'imposta di registro prevista dall'articolo della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, quale che sia il tempo dell'alienazione purché prima dello scadere del termine di cui al comma 6.

8. In assenza di una disciplina che accordi analoghe agevolazioni, le disposizioni dei commi da 3 a 7 che precedono si applicano altresì alle sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di azioni o strumenti partecipati vi previsti dall'articolo 2346, comma sesto, del codice civile emesse da *start-up* innovative costituite in forma di società per azioni o in accomandita per azioni ed anche in forma cooperativa. Le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 non si applicano alle alienazioni di azioni di società che, al momento dell'alienazione, risultino quotate in un mercato regolamentato di uno Stato dell'Unione Europea. Ai trasferimenti di azioni o di strumenti partecipativi di cui all'articolo 2346, comma sesto, del codice civile non si applica, in ogni caso, l'imposta prevista dall'articolo 1, comma 491 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

9. La base imponibile per l'applicazione delle imposte, vigenti al momento del realizzo sulle plusvalenze derivanti dalla alienazione di quote o azioni di *start-up* innovative è ridotta alla metà.

10. Le esenzioni, agevolazioni e facilitazioni previste dal presente articolo, ad eccezione di quella prevista al comma 9, cessano di operare a seguito della intestazione diretta delle partecipazioni in capo ai sottoscrittori e agli acquirenti, sia questa avvenuta per scelta dei medesimi avvalendosi della facoltà prevista dal comma 3, lettera *b*), ovvero per effetto di quanto previsto al comma 6.”;

a-ter) entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Consob apporta al regolamento approvato con delibera 26 giugno 2013, n. 18592, le variazioni necessarie per l’adeguamento della disciplina ivi contenuta all’articolo 100-*ter* per come modificato dal comma *a-bis*).».

20.5

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 1, sopprimere le lettere p), v) e z).

20.6

Mancuso, Caridi

Al comma 1 sopprimere le lettere p), v) e z).

20.7

Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia

Al comma 1, sopprimere le lettere p), v) e z).

20.8

Bignami

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

20.9

Bignami

Al comma 1, lettera t), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’elevazione delle soglie non si applica per le PMI che svolgono attività in concorrenza tra loro».

20.10

Bignami

Al comma 1, sopprimere la lettera aa).

20.11

Perrone

Al comma 2, lettera b), capoverso: «Articolo 9-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative».

20.13

Tomaselli

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580» sono aggiunte le seguenti parole: «I diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese devono tener conto delle spese sostenute dalle camere di commercio per la riscossione, la rendicontazione ed il versamento delle somme a favore dell'Organismo italiano di contabilità».

20.14

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 2, lettera b), capoverso «art. 9-ter», comma 2 sostituire le parole. «Il Collegio dei fondatori dell'Organismo Italiano di Contabilità stabilisce» con le seguenti: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si stabilisce».

20.12

Mancuso, Caridi

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis. Alla lettera l) del decreto legislativo n. 28 del 2011, dopo le parole «non penalizzi lo sviluppo degli impianti di produzione di biometano» sono aggiunte le parole: «prevedendo in particolare che:

per connessioni con una lunghezza massima, compresa la condotta di allacciamento, fino al km, i costi per l'allacciamento alla rete siano sostenuti per il 75% dal gestore di rete e per il 25% dal soggetto che richiede l'allacciamento, con un tetto massimo di 250.000 euro;

per connessioni con lunghezza superiore a 1 km e fino a 10 km, i costi per l'allacciamento alla rete siano sostenuti per il 75% dal gestore di rete e per il 25% dal soggetto che richiede l'allacciamento;

per connessioni superiori a 10 km il costo dei primi dieci chilometri sia ripartito secondo la proporzione indicata al punto precedente, mentre per la parte eccedente il costo sia completamente a carico del richiedente;

le regioni, nell'ottica di incrementare ed agevolare il ricorso all'uso del biometano, possono finanziare interamente le condotte di adduzione tra la rete dei trasporti e gli impianti di produzione».

20.15

Di Biagio

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati».

20.16

Galimberti

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati».

20.17

Perrone

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati».

20.18

Arrigoni, Consiglio, Candiani

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati».

20.19

Mancuso

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati».

20.20

Gambaro

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati».

20.21

Maurizio Rossi

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati».

20.22

Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia, Cuomo, Manassero, Mirabelli, Morgoni, Puppato, Sollo, Vaccari

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati».

20.23

Tomaselli, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati».

20.24

Lezzi

Al comma 3 premettere il seguente:

«03. All'articolo 230-*bis* del codice civile, al primo capoverso, dopo la parola: "familiare", aggiungere le seguenti: "e convivente non familiare"».

20.25

Bignami

Al comma 6, sopprimere il seguente periodo: «Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta.».

20.26

Mauro Maria Marino, Moscardelli, Bellot, Bignami, Bottici, Carraro, Chiavaroli, Fornaro, Giacobbe, Guerra, Eva Longo, Molinari, Repetti, Ricchiuti, Gianluca Rossi, Sciascia, Turano, Vacciano

Sopprimere i commi 7 e 8.

20.27

Bignami

Sopprimere il comma 7.

20.28

Mancuso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 2463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni di cui agli articoli 2329, 2330, 2332 e 2341";

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"La società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. In quest'ultimo caso si applica l'articolo 2331. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto a sette giorni e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano dalla stipula dell'atto costitutivo"».

20.29

Maran

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 2463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni di cui agli articoli 2329, 2330, 2332 e 2341";

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"La società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. In quest'ultimo caso si applica l'articolo 2331. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto a sette giorni e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano dalla stipula dell'atto costitutivo"».

20.30

Tomaselli, Orrù, Fabbri

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 2463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni di cui agli articoli 2329, 2330, 2332 e 2341";

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"La società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. In quest'ultimo caso si applica l'articolo 2331. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto a sette giorni e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano dalla stipula dell'atto costitutivo"».

20.31

Mancuso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di facilitare e di accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche nonché le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilità delle vicende relative all'attività dell'impresa, quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla entrata in vigore del presente provvedimento, il conservatore del registro procede all'iscrizione immediata dell'atto. L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto. Resta ferma la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 2191 del codice civile. La disposizione del presente comma non si applica alle società per azioni».

20.32

Maran

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di facilitare e di accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche nonché le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilità delle vicende relative all'attività dell'impresa, quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla entrata in vigore del presente provvedimento, il conservatore del registro procede all'iscrizione immediata dell'atto. L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto. Resta ferma la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 2191 del codice civile. La disposizione del presente comma non si applica alle società per azioni.»

20.33

Tomaselli, Orrù, Fabbri

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di facilitare e di accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche nonché le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilità delle vicende relative all'attività dell'impresa, quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla entrata in vigore del presente provvedimento, il conservatore del registro procede all'iscrizione immediata dell'atto. L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto. Resta ferma la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 2191 del codice civile. La disposizione del presente comma non si applica alle società per azioni.»

20.34

Bignami

Sopprimere il comma 8.

20.35

Moscardelli

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Il secondo comma dell'articolo 2477 del codice civile è sostituito dal seguente: "01. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore ad euro 120.000,00".».

20.36

Pelino

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo costituisce giusta causa di revoca.».

20.37

Di Biagio

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo costituisce giusta causa di revoca.».

20.38

Mancuso, Caridi

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo costituisce giusta causa di revoca.».

20.39

Tomaselli, Caleo

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo costituisce giusta causa di revoca.».

20.40

Luigi Marino, Di Biagio, Merloni

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente comma:

«8-bis. Fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro informa autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

20.41

Russo

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge

3 aprile 2001, n. 142, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

20.42

Aracri

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

20.43

Tomaselli

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 4 febbraio 1998, n. 58, che gestiscono fondi chiusi di cui al Titolo III, Capo II, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 1999, n. 228, per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (ovvero 25 giugno 2014), non sia scaduto il termine entro il quale devono essere sottoscritte le quote, possono modificare il regolamento del fondo, previa deliberazione dell'assemblea dei quotisti, per prevedere i casi in cui è possibile una proroga del termine di sottoscrizione non superiore a dodici mesi per il completamento della raccolta del patrimonio. La proroga deve in ogni caso essere deliberata, previa modifica del regolamento del fondo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

20.0.1

Mussini, De Petris, Bignami

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure a favore delle *start-up* innovative)

1. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole "di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917," sono abrogate;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) è costituita da non più di sessanta mesi";

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

”c) è residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;”.

2. All’articolo 26, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e successive modificazioni, all’ultimo periodo le parole ”quarto anno” sono sostituite con le seguenti ”quinto anno”».

20.0.2

Mussini, Molinari, Vacciano, De Petris, Bignami

Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche alla disciplina del cd. *equity crowdfunding*
per le *start-up* innovative)

1. All’articolo 1, comma 5-*novies*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole ”e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in *start-up* innovative». Per ”organismi di investimento collettivi del risparmio e società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative” si intendono i soggetti indicati all’art. 29, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 così come identificati dall’art. 1, comma 2, lettere *e*) ed *f*) del decreto 30 gennaio 2014 del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico”.

2. All’articolo 50-*quinquies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole ”*start-up* innovative” sono inserite le seguenti parole: ”, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, per i Confidi e per le società di capitali, che investono prevalentemente in *start-up* innovative”;

b) al comma 2, dopo le parole ”*start-up* innovative” sono inserite le seguenti parole: ”, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, per i Confidi e per le società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative”.

3. L’articolo 100-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole ”*start-up* innovative” sono aggiunte le seguenti: ”, dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in *start-up* innovative”».

20.0.3

Perrone

Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Semplificazione trasferimenti aziendali e costituzione società di persone)

1. All’art. 2556 c.c., al comma 2, è inserita, prima della parola ”autenticante”, la parola ”soggetto”.

2. All’art. 11 del DPR n. 581 del 07/12/1995, comma 10, primo periodo, dopo la parola ”dal notaio” è inserita la frase ”o dal soggetto autenticante”.

3. All'art. 2703 c.c., comma 1, viene aggiunto il seguente periodo "Ai fini delle disposizioni cui agli articoli 2296 e 2556 del c.c., la sottoscrizione degli atti può essere autenticata anche da uno dei soggetti indicati alla lettera a) del comma 1, dell'art. 12 del D.Lgs. 21/11/2007 n. 231".

4. All'art. 2, primo comma, lettera g), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono soppresse le seguenti parole "e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-*bis* del codice civile".

20.0.4

Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Semplificazioni fiscali in materia societaria)

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 2 è abrogato.

2. All'articolo 1, comma I, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,» sono soppresse.

3. All'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, è effettuato entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa; le società o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, effettuano i predetti versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione".

4. Alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il punto 3), comma 4-*ter* articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si interpreta nel senso che la redazione ed il deposito della situazione patrimoniale, sono obbligatori solamente per i contratti di rete iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese».

20.0.5

Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Semplificazioni in materia di società a responsabilità limitata)

1. La società a responsabilità semplificata può essere costituita con contratto o con atto unilaterale.

2. L'atto costitutivo deve essere redatto per iscritto e deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463 del codice civile, con l'eccezione dei requisiti previsti dai numeri 4) e 5). Si applicano alle società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, numero 3), 2331, 2332, escluso il primo comma, numero 1), e 2341 del codice civile in quanto compatibili.

3. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo, ovvero gli amministratori se questo è redatto in scrittura privata, devono depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329, numero 3).

4. Nel caso in cui l'atto costitutivo sia redatto con scrittura privata, l'ufficiale del registro deve accertare la sussistenza delle condizioni e procedere all'iscrizione entro il termine perentorio di venti giorni. Si applica l'articolo 2189. Decorso inutilmente il termine indicato per l'iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori o, se questi non vi provvedono, dei soci e verificata la sussistenza delle condizioni, ordina l'iscrizione con decreto.

5. Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479-*bis* del codice civile. Il verbale è depositato entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese a cura degli amministratori, che sono tenuti anche ad allegare i documenti comprovanti il rispetto delle condizioni stabilite dalla legge. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il verbale è redatto dal notaio si applica l'articolo 2436.

6. La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

7. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del libro V, titolo V, capo VII in quanto compatibili.

8. L'articolo 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e l'articolo 44 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono abrogati.»

Art. 21.

21.1

Vacciano, Molinari

Sopprimere l'articolo.

21.2

Mancuso, Caridi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 deve risultare dalla delibera di emissione».

21.3

Fornaro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 deve risultare dalla delibera di emissione».

21.4

Galimberti

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 2412 del codice civile sostituire la parola: "doppio" con "triplo"».

21.5

Mancuso, Caridi

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

"13-bis. La disposizione di cui al comma precedente può essere disapplicata dal contribuente previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di sostenimento delle spese di emissione. L'opzione è irrevocabile"».

21.6

Di Biagio

All'articolo 21, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma:

"13-bis. La disposizione di cui al comma precedente può essere disapplicata dal contribuente previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di sostenimento delle spese di emissione. L'opzione è irrevocabile".».

21.7

Pelino

All'articolo 21, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma:

"13-bis. La disposizione di cui al comma precedente può essere disapplicata dal contribuente previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di sostenimento delle spese di emissione. L'opzione è irrevocabile".».

21.8

Ceroni

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 32, comma 26-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la parola: "negoziazione" sono inserite le seguenti: ", anche se oggetto di *private placement*".».

21.9

Mandelli

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 32, comma 26-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la parola: "negoziazione" sono inserite le seguenti: ", anche se oggetto di *private placement*".».

21.10

Tomaselli, Caleo, Scalia

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 32, comma 26-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la parola: "negoziazione" sono inserite le seguenti: ", anche se oggetto di *private placement*"».

21.11

Puppato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 32, comma 26-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la parola: "negoziazione" sono inserite le seguenti: ", anche se oggetto di *private placement*"».

21.0.1

Mancuso, Caridi

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria)

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''(Consulenti finanziari indipendenti)'';

2) al comma 1, le parole: ''iscritte nell'albo di cui al comma 2'' sono sostituite con le seguenti: "iscritte in una sezione apposita dell'albo di cui all'articolo 18-*quater*";

3) i commi da 2 a 11 sono soppressi;

b) all'articolo 18-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: "A decorrere dal 1° ottobre 2009" sono soppresse;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nell'albo di cui all'articolo 18-*quater* è istituita una sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria cui si applica il comma 2 del medesimo articolo 18-*quater*, nonché le disposizioni di cui all'articolo 31-bis";

c) dopo l'articolo 18-ter, è inserito il seguente:

"Art. 18-*quater* – (Albo unico) – 1. È istituito l'albo unico dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria, articolato in tre distinte sezioni. Ciascuna sezione dell'albo è suddivisa in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo, in conformità alle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 9, provvede l'Organismo di cui al medesimo articolo 31-bis.

2. La Consob determina con regolamento i principi e i criteri relativi:

a) alle cause di incompatibilità;

b) alle regole di condotta che gli iscritti nell'albo devono rispettare nel rapporto con i clienti, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati;

c) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dagli iscritti nell'albo;

- d) all'aggiornamento professionale degli iscritti;
- e) alle misure cautelari e sanzionatorie applicabili ai soggetti iscritti all'albo;
- f) alle regole di presentazione e di comportamento che gli iscritti all'albo devono osservare nei rapporti con la clientela;
- g) alle modalità di aggiornamento professionale degli iscritti all'albo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentita la Consob, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 1. I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative;

d) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 6, le parole: "promotore finanziario" sono sostituite con le seguenti: "consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede";

e) all'articolo 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sostituire, ovunque ricorrono, le parole: 'promotori finanziari' con le seguenti: 'consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede' e le parole: 'promotore finanziario' con le seguenti: 'consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede';

2) al comma 2, dopo l'ultima riga è aggiunto il seguente periodo: 'Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede promuove i servizi d'investimento e i servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi d'investimento o prodotti finanziari, colloca prodotti finanziari, presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti prodotti o servizi finanziari';

3) i commi da 4 a 7 sono soppressi;

f) dopo l'articolo 31, sono inseriti i seguenti:

'Art. 31-bis. – (*Organismo per la tenuta dell'albo unico e per la vigilanza*) – 1. Alla tenuta dell'albo di cui all'articolo 18-*quater* provvede un Organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei soggetti abilitati, delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria.

2. L'Organismo ha personalità giuridica di diritto privato, è ordinato in forma di associazione ed è dotato di autonomia organizzativa e finanziaria. L'Organismo cura la redazione del proprio statuto e dei regolamenti interni nel rispetto dei principi e criteri determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze con il regolamento adottato ai sensi dell'art. 18-*quater*, comma 3, e dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi del comma 9. Lo statuto e i regolamenti interni dell'Organismo sono trasmessi al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva approvazione, sentita la Consob, e pubblicazione. Gli organi statutari vengono nominati dall'Assemblea degli iscritti secondo le regole previste dallo statuto. L'Organismo pubblica annualmente una relazione sull'attività svolta.

3. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione all'albo, nonché da coloro i quali presentano domanda di partecipazione alle prove valutative volte all'accertamento del possesso dei requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Il provvedimento con cui l'Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'Organismo procede all'esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti

pubblici e previdenziali. Nel caso di mancato versamento dei contributi dovuti, l'Organismo dispone la cancellazione dall'albo del soggetto inadempiente.

4. L'Organismo provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, ed alla cancellazione dall'albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con il regolamento di cui al comma 9, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo.

5. L'Organismo vigila sul rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18-*quater*, comma 2.

6. L'Organismo può richiedere alle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti, alle società di consulenza finanziaria e ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, secondo le modalità e nei termini dallo stesso determinati.

7. L'Organismo può effettuare nei confronti delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti, delle società di consulenza finanziaria e dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, nonché procedere ad audizione personale.

8. L'Organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla Consob con il regolamento di cui al comma 9 e sotto la vigilanza della medesima.

9. La Consob determina con regolamento i principi e i criteri relativi:

- a) alla formazione dell'albo ed alle relative forme di pubblicità;
- b) all'iscrizione ed alla cancellazione dall'albo, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione ed alle misure applicabili nei confronti degli iscritti;
- c) all'esame, da parte della stessa Consob, dei reclami avverso le delibere dell'Organismo;
- d) all'attività dell'Organismo ed alle modalità di esercizio della vigilanza da parte della stessa Consob;

e) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei soggetti abilitati, delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria.

10. La Consob può richiedere all'Organismo la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini da essa stabiliti. La Consob può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'Organismo. La Consob e l'Organismo collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni. L'Organismo non può opporre alla Consob il segreto d'ufficio.

11. Su proposta della Consob, il Ministro dell'economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'Organismo in caso di gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. La Consob provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'Organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Consob può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione o controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Consob, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Consob, all'esercizio cui sono preposti.

Art. 31-ter. – (Provvedimenti cautelari e sanzionatori applicabili alle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti, alle società di consulenza finanziaria e ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede) – 1. Le persone fisiche consulenti finanziari indipendenti, le società di consulenza finanziaria e i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che violano le norme del presente decreto o le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob e dall'Organismo in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:

- a) il richiamo scritto;
- b) il pagamento di un importo da euro cinquecento a euro venticinquemila;
- c) la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi;
- d) la radiazione dall'albo.

2. Le sanzioni sono applicate dall'Organismo con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono, altresì, chiedere di essere sentiti personalmente.

3. Le società che si avvalgano dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili.

4. L'Organismo, in caso di necessità e urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del consulente finanziario indipendente persona fisica o della società di consulenza finanziaria o del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob e dall'Organismo.

5. L'Organismo può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il soggetto iscritto all'albo sia sottoposto a una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

- a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
- c) reati previsti dal titolo VIII del Testo Unico bancario;
- d) reati previsti dal presente decreto;
- g) l'articolo 55 è soppresso;
- h) all'articolo 166, il comma 2, è sostituito dal seguente:

2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di cui agli articoli 18-*bis*, 18-*ter* e 31 senza essere iscritto nell'albo di cui all'articolo 18-*quater* e chiunque svolge l'attività di consulente finanziario indipendente per conto di una società di consulenza finanziaria senza essere iscritto nell'albo anzidetto;

i) all'articolo 187-*quater*, comma 1, le parole: promotori finanziari sono sostituite con le parole: consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e persone fisiche consulenti finanziari indipendenti;

l) all'articolo 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: La stessa sanzione si applica nel caso di:

- a) violazione dell'articolo 18, commi 1 e 2, e dell'articolo 32-*quater*, commi 1 e 3;
- b) esercizio dell'attività prevista dagli articoli 18-*bis*, 18-*ter* e 31 ovvero in caso di esercizio dell'attività di consulente finanziario indipendente per conto di una società di consulenza finanziaria senza iscrizione all'albo di cui all'articolo 18-*quater*;
- c) esercizio dell'attività di gestore di portali in assenza dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 50-*quinquies*.

2) al comma 2, la lettera d-*quater*) è sostituita dalla seguente:

d-quater) ai membri dell'Organismo per la tenuta dell'albo unico in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 31-*bis* e di quelle emanate in base ad esso;

3) al comma 2, la lettera *d-quinquies* è soppressa;

m) all'articolo 191, comma 3, le parole: abilitati e per i promotori finanziari, sono sostituite dalle parole: abilitati, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e per le persone fisiche consulenti finanziari indipendenti;

n) l'articolo 196 è soppresso.

2. All'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007 n. 164 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14 la parole: Fino al 30 giugno 2014, sono sostituite con le parole: Fino al 31 dicembre 2015;

b) il comma 14-*bis* è soppresso.

3. L'Organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari (APF) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio del 1998 n. 58, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, si trasforma nell'Organismo di cui all'articolo 31-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio del 1998 n. 58, seguendo la procedura stabilita dai commi seguenti. Fino alla data di avvio di operatività del nuovo Organismo, stabilita dalla Consob ai sensi del comma 6, l'Organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari (APF) continua a provvedere alla tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 31, 55, 166, 187-*quater*, 190, 191 e 196 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto la Consob adotta i regolamenti di cui agli articoli 18-*quater*, comma 2, e 31-*bis*, comma 9, e il Ministero dell'Economia e delle Finanze adotta il regolamento di cui all'articolo 18-*quater*, comma 3.

5. Entro sei mesi dall'adozione dei regolamenti di cui al comma 4, l'Organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari (APF) presenta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la relativa approvazione, sentita la Consob, le modifiche statutarie necessarie allo svolgimento delle nuove funzioni assegnate all'Organismo di cui all'art. 31-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio del 1998 n. 58.

6. Entro sei mesi dall'approvazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze del nuovo statuto, la Consob e l'Organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari (APF) stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative ed i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario ed organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria. Con successive delibere da adottarsi, anche disgiuntamente, in conformità al protocollo d'intesa, la Consob stabilisce:

a) la data di avvio di operatività dell'albo di cui all'articolo 18-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) la data di avvio di operatività dell'Organismo di cui all'articolo 31-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

7. I soggetti che alla data di avvio di operatività dell'albo di cui all'articolo 18-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 risultano iscritti all'albo unico dei promotori finanziari tenuto dall'Organismo di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, vengono iscritti all'albo di cui all'articolo 18-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 dall'Organismo di cui all'articolo 31-*bis*

del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nella medesima situazione in cui si trovano iscritti al citato albo unico dei promotori finanziari.

8. L'Organismo di cui all'articolo 31-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 si avvale del proprio personale e di un contingente di personale anche con qualifica dirigenziale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto, da amministrazioni pubbliche incluse le Autorità amministrative indipendenti. Il predetto personale conserva ad ogni effetto il rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza e il periodo di lavoro prestato presso il suddetto Organismo è valutato pienamente ai fini dell'anzianità di servizio e ad ogni altro effetto; l'Organismo rimborsa alle amministrazioni di appartenenza gli oneri relativi al personale distaccato. Al termine del periodo di distacco e degli eventuali rinnovi, il predetto personale rientra nell'Amministrazione di appartenenza, salvo che, a richiesta del personale interessato, l'Organismo non lo immetta nel proprio organico a tempo indeterminato. Si applica l'art. 17, comma 14, della legge n. 127 del 15 maggio 1997''».

21.0.2

Tomaselli, Caleo, Borioli, Filippi

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*.

(Rifinanziamento e nuova governance per la Piattaforma Logistica Nazionale – PLN)

1. Al fine di massimizzare l'efficacia dell'attività della S.p.A. Rete Autostrade Mediterranee (RAM), riducendone il costo di esercizio, ed al fine di ricondurre le azioni avviate dalla medesima Società in tema di logistica e di intermodalità nell'ambito della Piattaforma Logistica Nazionale di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 18 T del 20 giugno 2005 e all'articolo 61-*bis*, comma 4, della legge 24 marzo 2012 n. 27, la RAM S.p.A., entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; avvia l'integrazione con il soggetto attuato re unico della Piattaforma Logistica Nazionale di cui al medesimo articolo. 61-*bis* della Legge 24 marzo 2012 n. 27, da realizzarsi, previa unicità di gestione, attraverso opportuna convenzione tra le parti e mediante l'ingresso della RAM S.p.A. nel capitale sociale di UIRNET S.p.A. ovvero mediante altro meccanismo societario, da definirsi da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti vengono definite le modalità cui RAM S.p.A. dovrà attenersi per realizzare la suddetta integrazione.

2. Visto l'inserimento nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 221 dicembre 2001, n. 443 della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale ("PLN"), implementata dal soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le camere di commercio e l'Unioncamere possono effettuare direttamente, secondo le norme del codice civile, investimenti partecipativi nel capitale del sopradetto soggetto attuato re unico della PLN, anche nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, articolo 1, comma 211, nonché nel capitale di società controllate dal predetto soggetto attuato re per la implementazione locale della PLN.

3. Entro tre mesi dalla acquisizione da parte di UIRNet S.p.A. del progetto redatto dal Promotore di cui alla gara di concessione di servizi in finanza di progetto bandita per l'affidamento del completamento della PLN e della relativa gestione, così come previsto dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147, articolo 90, comma 1, UIRNet S.p.A., sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito alla conformità del progetto all'interesse pubblico ed alla destinazione funzionale

della PLN, stipula apposita convenzione con il gestore della PLN, che è sottoposta all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di adempiere al disposto dell'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, UIRNet S.p.A., di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvia la procedura per la presentazione al CIPE del progetto preliminare della PLN allargata, intendendosi per tale la PLN costituita, oltre che secondo le definizioni contenute nel Decreto ministeriale n. 18 T del 20 giugno 2005 e nell'articolo 61-*bis*, comma 4, della legge 24 marzo 2012 n. 27, anche dalle aree di sosta dedicate ai mezzi destinati al traffico logistico, dall'implementazione della banda larga "ultimo miglio logistico" su tutto il territorio nazionale, nonché dalle interfacce con le ulteriori Piattaforme telematiche in ambito logistico in essere o da crearsi presso i nodi logistici e intermodali, da rendersi coerenti con la medesima Piattaforma Logistica Nazionale ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 febbraio 2013 "Diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in Italia".

5. Per agevolare la diffusione dell'adesione delle imprese di autotrasporto al Sistema della Piattaforma Logistica Nazionale è destinato al soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* della legge 24 marzo 2012, n. 27, un contributo, senza cofinanziamento, di Euro 10 milioni all'anno per gli anni 2014 e 2015, da utilizzarsi per l'installazione senza oneri a carico delle imprese degli apparati di bordo sui mezzi da sottoporre al tracciamento, a valere sul capitolo del bilancio dello Stato di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a firmare con UIRNet Spa opportuno atto convenzionale che disciplini tempi, tecnologie e modalità di spesa».

Art. 22.

22.1

Vacciano, Molinari

Sopprimere l'articolo.

22.2

Bignami

Sopprimere l'articolo.

22.3

Bignami

Sopprimere il comma 1.

22.4

Pelino

Al comma 1, capoverso 5-bis), sostituire le parole: «La ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi», con le seguenti: «Non sono soggetti ad imposizione gli interessi e gli altri proventi».

22.5

Di Biagio, Luigi Marino, Merloni

Al comma 1, capoverso 5-bis), le parole: «La ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi», sono sostituite dalle seguenti: «Non sono soggetti ad imposizione gli interessi e gli altri proventi».

22.6

Pelino

Al comma 1, capoverso 5-bis), sostituire le parole: «da organismi di investimento collettivo», a: «n. 917», con le seguenti: «investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 239 del 1 aprile 1996, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

22.7

Mancuso, Caridi

Al comma 1, capoverso 5-bis, le parole: «da organismi di investimento collettivo» a: «n. 917», sono sostituite dalle seguenti: «investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 239 del 1° aprile 1996, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti».

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

22.8

Mancuso, Caridi

Al comma 1, capoverso 5-bis, le parole: «da organismi di investimento collettivo», a: «n. 917», sono sostituite dalle seguenti: «investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 239 del 1° aprile 1996, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti».

22.9

Fabbri

Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole da: «organismi di investimento collettivo», fino alla fine del capoverso con le seguenti: «investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° aprile 1996 n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti».

22.10

Fornaro

Al comma 2, sostituire la lettera a), con lo seguente:

«a) al primo comma dell'articolo 15, dopo le parole: "le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti," sono inserite le seguenti: "nonché alle successive cessioni dei

relativi contratti o crediti, chiunque sia il cessionario, e ai trasferimenti delle garanzie e degli altri accessori ad essi relativi, ivi comprese le connesse formalità”».

22.11

Mancuso, Caridi

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al primo comma dell’articolo 15, dopo le parole: ”le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti,» sono inserite le seguenti: ”nonché alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti, chiunque sia il cessionario, e ai trasferimenti delle garanzie e degli altri accessori ad essi relativi, ivi comprese le connesse formalità”»;

22.12

Lai, Uras, Angioni, Cucca, Pegorer

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 333 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono estese alla società Abbanoa SPA per il pagamento di debiti esigibili maturati al 31 dicembre 2013 a valere sulla dotazione 2014 della ”sezione per assicurare la liquidità alle Regioni e alle Province autonome per pagamenti di debiti certi ed esigibili diversi da quelli finanziari e societari di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modifiche dalla legge 6 giugno 2013, n. 64”, secondo le modalità previste dai commi 333 e 334. La società Abbanoa Spa può presentare al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, entro il 30 settembre 2014, con certificazione congiunta del presidente e dell’amministratore delegato, un’istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, nel limite massimo di 30 milioni di euro, finalizzata al pagamento di debiti commerciali certi liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013. L’anticipazione di liquidità di cui al presente comma è concessa, a valere sulla dotazione per l’anno 2014 della ”Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari” di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

2-ter. All’erogazione della somma di cui al comma precedente si provvede a seguito:

a) della presentazione da parte della società Abbanoa Spa, di un piano di rimborso dell’anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi, in cui sono individuate anche idonee e congrue garanzie, verificato da un esperto indipendente designato dal Ministero dell’economia e delle finanze con onere a carico della Società;

b) della sottoscrizione di un apposito contratto tra il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e la società Abbanoa Spa, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di rimborso delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora la società non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, sia l’applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della società è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione».

22.13

Pelino

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le operazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, effettuate anteriormente al 24 dicembre 2013, l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 17 è dovuta se le operazioni risultano da contratti definitivi formati per iscritto nel territorio dello Stato e obbligatori per entrambe le parti. Se il contratto è stato formato all'estero, l'imposta non è dovuta anche se lo svolgimento delle trattative è avvenuto in Italia o se è stato stipulato in Italia un contratto preliminare.».

22.14

Mancuso, Caridi

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-bis. Per le operazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, effettuate anteriormente al 24 dicembre 2013, l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 17 è dovuta se le operazioni risultano da contratti definitivi formati per iscritto nel territorio dello Stato e obbligatori per entrambe le parti. Se il contratto è stato formato all'estero, l'imposta non è dovuta anche se lo svolgimento delle trattative è avvenuto in Italia o se è stato stipulato in Italia un contratto preliminare.».

22.15

Di Biagio

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le operazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, effettuate anteriormente al 24 dicembre 2013, l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 17 è dovuta se le operazioni risultano da contratti definitivi formati per iscritto nel territorio dello Stato e obbligatori per entrambe le parti. Se il contratto è stato formato all'estero, l'imposta non è dovuta anche se lo svolgimento delle trattative è avvenuto in Italia o se è stato stipulato in Italia un contratto preliminare.».

22.16

Lai, Uras, Angioni, Cucca, Pegorer

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 333 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono estese alla società Abbanoa SPA per il pagamento di debiti esigibili maturati al 31 dicembre 2013 a valere sulla dotazione 2014 della "sezione per assicurare la liquidità alle Regioni e alle Province autonome per pagamenti di debiti certi ed esigibili diversi da quelli finanziari e societari di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modifiche dalla legge 6 giugno 2013, n. 64", secondo le modalità previste dai commi 333 e 334.

L'istanza di accesso avviene secondo le modalità previste nei commi 333 e 334 entro il 30 settembre 2014 e nel limite massimo di 30 milioni di euro».

22.17

Mancuso, Caridi

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 22 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole "al terzo comma del paragrafo 2", sono sostituite con le seguenti: "al terzo capoverso del comma 2"».

22.18

Lezzi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È abrogato il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

22.19

Galimberti

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 2357 del codice civile dopo le parole "se non nei limiti" aggiungere le seguenti "del doppio"».

22.20

Tomaselli, Caleo, Scalia

Al comma 3, sostituire le parole: «come definite dall'articolo 2, paragrafo 1» con le seguenti: «come definite dall'articolo 2, paragrafo 3».

22.21

Puppato

Al comma 3, sostituire le parole: «come definite dall'articolo 2, paragrafo 1» con le seguenti: «come definite dall'articolo 2, paragrafo 3».

22.22

Di Biagio

Al comma 3, sostituire le parole: «come definite dall'articolo 2, paragrafo 1» con le seguenti: «come definite dall'articolo 2, paragrafo 3».

22.23

Mandelli

Al comma 3, sostituire le parole: «come definite dall'articolo 2, paragrafo 1» con le seguenti: «come definite dall'articolo 2, paragrafo 3».

22.24

Ceroni

Al comma 3, sostituire le parole: «come definite dall'articolo 2, paragrafo 1» con le seguenti: «come definite dall'articolo 2, paragrafo 3».

22.25

Buemi, Zeller, Palermo, Fausto Guilherme Longo

Al comma 3, nel capoverso 2-bis, sostituire le parole: «come modificato dalla presente legge», con le seguenti: «e successive modificazioni,».

22.26

Fornaro, Tomaselli, Caleo

Al comma 3, dopo le parole: «imprese di assicurazione italiane» aggiungere le seguenti: «ovvero di imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea che operano in Italia in conformità a quanto previsto dalla legislazione applicabile», e dopo le parole: «emanate dall'IVASS» aggiungere le seguenti: «ovvero l'erogazione di crediti da parte di OICR, ai termini e alle condizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

22.27

Russo

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Dopo l'articolo 150-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente:

«Art. 150-ter. Disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo.

1. Alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.

2. L'emissione delle azioni di cui al primo comma deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia ed esse sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di Garanzia Istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento UE n. 575/2013, e dei Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.

3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526 comma 2, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'art. 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.

4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.'».

22.28

Luigi Marino, Di Biagio

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. Dopo l'articolo 150-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente:

»Art. 150-ter. Disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo.

1. Alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.

2. L'emissione delle azioni di cui al primo comma deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia ed esse sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di Garanzia Istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento UE n. 575/2013, e dei Fondi mutualistici per lo sviluppo e la promozione della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.

3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526 comma 2, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.

4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e

prospettica della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia».

22.29

Aracri

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

Al comma 3-*bis*. «Dopo l'articolo 150-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente;

''Art. 150-*ter*. Disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo.

1. Alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera *h*), consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-*bis*, comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile,

2. L'emissione delle azioni di cui al primo comma deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia ed esse sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di Garanzia Istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento UE n. 575/2013, e dei Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.

3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526 comma 2, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.

4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia».

22.30

Mancuso, Caridi

Al comma 4, lettera b):

– all'alinea sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» con le seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi»;

– sopprimere il punto *a*);

– sostituire il punto *b*) con il seguente:

«*b*) la banca o l'intermediario finanziario eventualmente coinvolto nell'individuazione del finanziamento trattienga un interesse economico diretto fino a scadenza dell'operazione»;

– dopo il punto *d*), aggiungere il seguente periodo: «L'IVASS determina altresì con proprio regolamento le modalità e i limiti rilevanti ai fini della copertura delle riserve tecniche.».

Al comma 6, lettera a):

- sopprimere il punto a);
- sostituire il punto c) con il seguente:

«c) la banca o l'intermediario finanziario eventualmente coinvolto nell'individuazione del finanziamento trattenga un interesse economico diretto fino alla scadenza dell'operazione nel rispetto delle modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.».

22.31

Mandelli

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «tenendo conto dei seguenti criteri: », sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

”a) nel caso in cui i prenditori dei finanziamenti siano individuati da istituti diversi dalle imprese di assicurazione, tali istituti trattengono un significativo interesse economico nell'operazione fino alla scadenza dell'operazione stessa;

b) il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell'impresa sia idoneo a identificare i prenditori dei finanziamenti qualora l'impresa svolga questa attività direttamente e, in ogni caso, sia adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi;”;

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «nel rispetto delle seguenti condizioni:», sostituire le lettere da a) a c) con le seguenti:

”a) nel caso in cui i prenditori dei finanziamenti siano individuati da istituti diversi da società di cartolarizzazione, tali istituti trattengono un significativo interesse economico nell'operazione fino alla scadenza dell'operazione stessa, nel rispetto delle modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia;

b) i soggetti di cui alla precedente lettera a), diversi dalle società di cartolarizzazione, possono altresì svolgere i compiti indicati all'articolo 2, comma 3, lettera c), in quanto compatibili con la loro natura;

c) i titoli emessi dalle stesse per finanziare l'erogazione dei finanziamenti siano destinati ad investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”».

22.32

Puppato

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «tenendo conto dei seguenti criteri:», sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

”a) nel caso in cui i prenditori dei finanziamenti siano individuati da istituti diversi dalle imprese di assicurazione, tali istituti trattengono un significativo interesse economico nell'operazione fino alla scadenza dell'operazione stessa;

b) il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell'impresa sia idoneo a identificare i prenditori dei finanziamenti qualora l'impresa svolga questa attività direttamente e, in ogni caso, sia adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi;”;

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «nel rispetto delle seguenti condizioni: », sostituire le lettere da a) a c) con le seguenti:

”a) nel caso in cui i prenditori dei finanziamenti siano individuati da istituti diversi da società di cartolarizzazione, tali istituti trattengono un significativo interesse economico nell’operazione fino alla scadenza dell’operazione stessa, nel rispetto delle modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d’Italia;

b) i soggetti di cui alla precedente lettera a), diversi dalle società di cartolarizzazione, possono altresì svolgere i compiti indicati all’articolo 2, comma 3, lettera c), in quanto compatibili con la loro natura;

c) i titoli emessi dalle stesse per finanziare l’erogazione dei finanziamenti siano destinati ad investitori qualificati come definiti ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”».

22.33

Ceroni

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «tenendo conto dei seguenti criteri: », sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

”a) nel caso in cui i prenditori dei finanziamenti siano individuati da istituti diversi dalle imprese di assicurazione, tali istituti trattengono un significativo interesse economico nell’operazione fino alla scadenza dell’operazione stessa;

b) il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell’impresa sia idoneo a identificare i prenditori dei finanziamenti qualora l’impresa svolga questa attività direttamente e, in ogni caso, sia adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi;”;

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «nel rispetto delle seguenti condizioni:», sostituire le lettere da a) a c) con le seguenti:

”a) nel caso in cui i prenditori dei finanziamenti siano individuati da istituti diversi da società di cartolarizzazione; tali istituti trattengono un significativo interesse economico nell’operazione fino alla scadenza dell’operazione stessa, nel rispetto delle modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d’Italia;

b) i soggetti di cui alla precedente lettera a), diversi dalle società di cartolarizzazione, possono altresì svolgere i compiti indicati all’articolo 2, comma 3, lettera c), in quanto compatibili con la loro natura;

c) i titoli emessi dalle stesse per finanziare l’erogazione dei finanziamenti siano destinati ad investitori qualificati come definiti ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”».

22.34

Tomaselli, Caleo, Scalia

Al comma 4, lettera b), sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

«a) nel caso in cui i prenditori dei finanziamenti siano individuati da istituti diversi dalle imprese di assicurazione, tali istituti trattengono un significativo interesse economico nell'operazione fino alla scadenza dell'operazione stessa;

b) il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell'impresa sia idoneo a identificare i prenditori dei finanziamenti qualora l'impresa svolga questa attività direttamente e, in ogni caso, sia adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi;».

Conseguentemente, al comma 6, lettera a), capoverso 1-ter, sostituire le lettere da a) a c) con le seguenti: «a) nel caso in cui i prenditori dei finanziamenti siano individuati da istituti diversi da società di cartolarizzazione, tali istituti trattengono un significativo interesse economico nell'operazione fino alla scadenza dell'operazione stessa, nel rispetto delle modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia;

b) i soggetti di cui alla precedente lettera a), diversi dalle società di cartolarizzazione, possono altresì svolgere i compiti indicati all'articolo 2, comma 3, lettera c), in quanto compatibili con la loro natura;

c) i titoli emessi dalle stesse per finanziare l'erogazione dei finanziamenti siano destinati ad investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

22.35

Fornaro, Guerra, Tomaselli, Caleo

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. L'IVASS stabilisce i limiti e le condizioni operative di cui al comma 4, lettera b), entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».

22.36

Molinari, Vacciano

Sopprimere i commi 5 e 6.

22.37

Bignami

Sopprimere il comma 5.

22.38

Fornaro

Al comma 6, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis). L'articolo 6 della legge 30 aprile 1999, n. 130 è sostituito dal seguente:

”Art. 6.

1. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli indicati nell’articolo 5 si applica lo stesso trattamento stabilito per obbligazioni emesse dalle società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani e per titoli simili, ivi compreso il trattamento previsto dal decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

2. Le cessioni di crediti, derivanti da operazioni di finanziamento di cui agli articoli 15, 16 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, assoggettate al regime di cui al citato articolo 15, anche per effetto dell’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 17, comma 1, del medesimo decreto, e le connesse formalità, nonché gli accessori, beneficiano delle agevolazioni tributarie ivi previste. Ai crediti di cui al periodo precedente continuano ad applicarsi le agevolazioni previste nel citato articolo 15.

2-bis. Le società cessionarie e le società sottoscrittrici o acquirenti di cui all’articolo 1 si attengono alle disposizioni che la Banca d’Italia emana relativamente alle forme tecniche del bilancio d’esercizio delle medesime società, ivi compresa la rappresentazione del patrimonio separato di cui all’articolo 3 comma 2.

2-ter. Ai fini di cui al precedente comma *2-bis*, le società cessionarie e le società emittenti di cui all’articolo 1 sono assimilate ad enti finanziari di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

3. Le diminuzioni di valore registrate sugli attivi ceduti, sulle garanzie rilasciate al cessionario e sulle attività, diverse da quelle oggetto di cessione, poste a copertura delle operazioni di cartolarizzazione, nonché gli accantonamenti effettuati a fronte delle garanzie rilasciate al cessionario, possono essere imputati direttamente alle riserve patrimoniali, se relativi a contratti di cartolarizzazione stipulati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; essi vanno imputati sul conto economico in quote costanti nell’esercizio in cui si sono registrati la diminuzione di valore o gli accantonamenti e nei quattro successivi. Delle operazioni di cartolarizzazione, delle eventuali diminuzioni di valore e degli accantonamenti non ancora inclusi nel conto economico occorre fornire indicazione nella nota integrativa di bilancio.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, le diminuzioni di valore ivi previste concorrono alla determinazione del reddito di impresa negli esercizi in cui sono iscritte al conto economico.

4-bis. Gli effetti patrimoniali ed economici delle operazioni di cartolarizzazione non danno luogo, rispettivamente, a valori fiscali riconosciuti né a componenti positive o negative rilevanti ai fini IRES ed IRAP, in capo alle società cessionarie, sottoscrittrici o acquirenti di cui all’articolo 1, salvo il caso in cui il relativo risultato economico entri nella disponibilità giuridica delle stesse.

5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a lire 300 milioni annue per ciascuno degli anni dal 1999 al 2005, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente ”Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-bis. Le disposizioni recate dal comma *4-bis* applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Per i periodi d’imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell’imposta prodotti dai comportamenti adottati purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione delle disposizioni introdotte dal predetto comma *4-bis.*”».

Conseguentemente, al medesimo comma 6, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «f-bis) Dopo l’articolo 7-quater è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 7-quinquies.
(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more dell'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2-*bis*, le società cessionarie di cui all'articolo 1 redigono il bilancio d'esercizio secondo le previsioni di cui al provvedimento della Banca d'Italia 14 febbraio 2006 e dal successivo del 21 gennaio 2014, adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38».

22.39

Mancuso, Caridi

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) l'articolo 6 della legge 30 aprile 1999, n. 130, è sostituito dal seguente:

''Art. 6. – 1. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli indicati nell'articolo 5 si applica lo stesso trattamento stabilito per obbligazioni emesse dalle società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani e per titoli similari, ivi compreso il trattamento previsto dal decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

2. Le cessioni di crediti, derivanti da operazioni di finanziamento di cui agli articoli 15, 16 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, assoggettate al regime di cui al citato articolo 15, anche per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto, e le connesse formalità, nonché gli accessori, benefici ano delle agevolazioni tributarie ivi previste. Ai crediti di cui al periodo precedente continuano ad applicarsi le agevolazioni previste nel citato articolo 15.

2-*bis*. Le società cessionarie e le società sotto scrittrici o acquirenti di cui all'articolo 1 si attengono alle disposizioni che la Banca d'Italia emana relativamente alle forme tecniche del bilancio d'esercizio delle medesime società, ivi compresa la rappresentazione del patrimonio separato di cui all'articolo 3 comma 2.

2-*ter*. Ai fini di cui al precedente comma 2-*bis*, le società cessionarie e le società emittenti di cui all'articolo 1 sono assimilate ad enti finanziari di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

3. Le diminuzioni di valore registrate sugli attivi ceduti, sulle garanzie rilasciate al cessionario e sulle attività, diverse da quelle oggetto di cessione, poste a copertura delle operazioni di cartolarizzazione, nonché gli accantonamenti effettuati a fronte delle garanzie rilasciate al cessionario, possono essere imputati direttamente alle riserve patrimoniali, se relativi a contratti di cartolarizzazione stipulati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; essi vanno imputati sul conto economico in quote costanti nell'esercizio in cui si sono registrati la diminuzione di valore o gli accantonamenti e nei quattro successivi. Delle operazioni di cartolarizzazione, delle eventuali diminuzioni di valore e degli accantonamenti non ancora inclusi nel conto economico occorre fornire indicazione nella nota integrativa di bilancio.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, le diminuzioni di valore ivi previste concorrono alla determinazione del reddito di impresa negli esercizi in cui sono iscritte al conto economico.

4-*bis*. Gli effetti patrimoniali ed economici delle operazioni di cartolarizzazione non danno luogo, rispettivamente, a valori fiscali riconosciuti né a componenti positive o negative rilevanti ai fini IRES ed IRAP, in capo alle società cessionarie, sotto scrittrici o acquirenti di cui all'articolo 1, salvo il caso in cui il relativo risultato economico entri nella disponibilità giuridica delle stesse.

5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a lire 300 milioni annue per ciascuno degli anni dal 1999 al 2005, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-bis. Le disposizioni recate dal comma *4-bis* applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Per i periodi d'imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell'imposta prodotti dai comportamenti adottati purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal predetto comma *4-bis.*»»;

b) dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) dopo l'articolo 7-quater è aggiunto il seguente:

»Art. 7-quinquies. - (Disposizioni transitorie). – 1. Nelle more dell'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2-bis, le società cessionarie di cui all'articolo 1 redigono il bilancio d'esercizio secondo le previsioni di cui al provvedimento della Banca d'Italia 14 febbraio 2006 e dal successivo del 21 gennaio 2014, adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.»».

22.40

Di Biagio, Luigi Marino, Merloni

Al comma 6, lettera f), capoverso 2-quater, secondo periodo, le parole: «dell'articolo 1, 2, 3, 5, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli da 1 a 7».

22.41

Puppato

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera:

»c-bis) piani individuali di risparmio, costituiti da persone fisiche al fuori dell'esercizio di imprese commerciali mediante il conferimento ad intermediari abilitati o ad imprese di assicurazione di somme o valori, da versare anche in unica soluzione, di importo non superiore a euro 10.000 per ogni anno di durata del piano, con l'impegno a detenerli per un periodo di durata ininterrotta non inferiore a cinque anni»;

2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

»2-bis. I rendimenti delle somme, dei valori e dei relativi investimenti di cui al comma 2, lettera c-bis), sono assoggettati a tassazione nella misura ordinariamente applicabile fino al compimento del periodo minimo di detenzione ivi previsto. I rendimenti maturati successivamente al compimento del predetto periodo minimo sono assoggettati a tassazione con l'aliquota del 12,50 per cento e, con riferimento a quelli assoggettati a tassazione antecedentemente, compete un credito d'imposta pari alla maggiore imposta applicata. Il contribuente può utilizzare il credito d'imposta in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza alcun

limite o, in alternativa, può chiedere all'intermediario o all'impresa di assicurazione, con il quale intrattiene il rapporto, di scomputare tale credito dalle imposte successivamente dovute relativamente ai redditi di natura finanziaria.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri per l'istituzione e la gestione dei piani individuali di risparmio di cui al comma 2, lettera *c-bis*). Con il medesimo decreto è parimenti individuata la quota minima delle somme e dei valori conferiti nei piani di cui al periodo precedente da destinare al finanziamento di progetti di investimento di piccole e medie imprese, così come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003'».

Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni dello stato di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, riducono la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 165 milioni euro secondo quanto indicato nell'allegato A al presente decreto-legge secondo un criterio di riparto relativo al tasso di adesione agli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le somme di cui al periodo precedente. Le amministrazioni possono proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, nell'ambito degli stanziamenti per l'acquisto di beni e servizi, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per compensare spese correnti.

Allegato A

Amministrazione	2015	2016	2017	Ministero dell'economia e delle finanze	40,040,040,0	Ministero dello sviluppo economico	2,02,02,0	Ministero del lavoro e delle politiche sociali	1,01,01,0	Ministero della giustizia	10,010,010,0	Ministero degli affari esteri	5,05,05,0	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	6,06,06,0	Ministero dell'interno	30,030,030,0	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	1,01,01,0	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,05,05,0	Ministero della difesa	25,025,025,0	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,03,03,0	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	5,05,05,0	Ministero della salute	2,02,02,0	Totale	135,0135,0135,0
-----------------	------	------	------	---	--------------	------------------------------------	-----------	--	-----------	---------------------------	--------------	-------------------------------	-----------	--	-----------	------------------------	--------------	--	-----------	--	-----------	------------------------	--------------	---	-----------	---	-----------	------------------------	-----------	--------	-----------------

22.41-bis.

Pelino

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«*6-bis.* I finanziamenti concessi alle imprese ai sensi delle disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6, possono beneficiare della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

6-ter. Le garanzie di cui all'articolo 39 comma 4 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono essere concesse a copertura di portafogli composti anche da finanziamenti erogati a imprese con un numero di dipendenti non superiore a 1.500 unità. La valutazione economico-finanziaria dei soggetti beneficiari finali che richiedono il finanziamento da ricomprendere nei portafogli di cui all'articolo richiamato al precedente può essere effettuata anche attraverso sistemi di rating interni, per i soggetti richiedenti che applicano il metodo Internal Rating Based (IRB), ovvero tramite il ricorso a valutazione rilasciata da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito riconosciuta dalla Banca d'Italia (ECAI).».

22.42

Di Biagio

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. I finanziamenti concessi alle imprese ai sensi delle disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6, possono beneficiare della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

6-ter. Le garanzie di cui all'articolo 39 comma 4 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono essere concesse a copertura di portafogli composti anche da finanziamenti erogati a imprese con un numero di dipendenti non superiore a 1.500 unità. La valutazione economico-finanziaria dei soggetti beneficiari finali che richiedono il finanziamento da ricomprendere nei portafogli di cui all'articolo richiamato al precedente può essere effettuata anche attraverso sistemi di *rating* interni, per i soggetti richiedenti che applicano il metodo Internal Rating Based (IRB), ovvero tramite il ricorso a valutazione rilasciata da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito riconosciuta dalla Banca d'Italia (ECAI)».

22.43

Mancuso, Caridi

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. I finanziamenti concessi alle imprese ai sensi delle disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6, possono beneficiare della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

6-ter. Le garanzie di cui all'articolo 39 comma 4 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 possono essere concesse a copertura di portafogli composti anche da finanziamenti erogati a imprese con un numero di dipendenti non superiore a 1.500 unità. La valutazione economico-finanziaria dei soggetti beneficiari finali che richiedono il finanziamento da ricomprendere nei portafogli di cui all'articolo richiamato al precedente può essere effettuata anche attraverso sistemi di *rating* interni, per i soggetti richiedenti che applicano il metodo *Internal Rating Based* (IRB), ovvero tramite il ricorso a valutazione rilasciata da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito riconosciuta dalla Banca d'Italia (ECAI)».

22.44

Tomaselli, Caleo, Vaccari, Fabbri

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I finanziamenti concessi alle imprese ai sensi delle disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6, possono beneficiare della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

22.45

Di Biagio

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 15, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo le parole: "agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni," sono aggiunte le seguenti: "alle imprese di assicurazione"».

22.46

Tomaselli, Caleo, Scalia

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 15, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo le parole: "agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni," sono aggiunte le seguenti: "alle imprese di assicurazione"».

22.47

Puppato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 15, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo le parole: "agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "alle imprese di assicurazione"».

22.48

Mandelli

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 15, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo le parole: "agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni," sono aggiunte le seguenti: "alle imprese di assicurazione"».

22.49

Ceroni

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 15, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo le parole: "agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni," sono aggiunte le seguenti: "alle imprese di assicurazione"».

22.50

Di Biagio

Dopo il comma 6, è inserito il seguente comma:

«7. L'articolo 8-bis del Decreto legge 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 è così sostituito:

"Art. 8-bis.

(Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento)

In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni relative a ritardi di pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto pagamento.

Le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La Banca d'Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n.139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione del presente articolo"».

22.51

Ceroni

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera:

"c-bis) piani individuali di risparmio, costituiti da persone fisiche al fuori dell'esercizio di imprese commerciali mediante il conferimento ad intermediari abilitati o ad imprese di assicurazione di somme o valori, da versare anche in unica soluzione, di importo non superiore a euro 10.000 per ogni anno di durata del piano, con l'impegno a detenerli per un periodo di durata ininterrotta non inferiore a cinque anni";

2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

"2-bis. I rendimenti delle somme, dei valori e dei relativi investimenti di cui al comma 2, lettera c-bis), sono assoggettati a tassazione nella misura ordinariamente applicabile fino al compimento del periodo minimo di detenzione ivi previsto. I rendimenti maturati successivamente al compimento del predetto periodo minimo sono assoggettati a tassazione con l'aliquota del 12,50 per cento e, con riferimento a quelli assoggettati a tassazione precedentemente, compete un credito d'imposta pari alla maggiore imposta applicata. Il contribuente può utilizzare il credito d'imposta in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza alcun

limite o, in alternativa, può chiedere all'intermediario o all'impresa di assicurazione, con il quale intrattiene il rapporto, di scomputare tale credito dalle imposte successivamente dovute relativamente ai redditi di natura finanziaria.'';

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'istituzione e la gestione dei piani individuali di risparmio di cui al comma 2, lettera *c-bis*). Con il medesimo decreto è parimenti individuata la quota minima delle somme e dei valori conferiti nei piani di cui al periodo precedente da destinare al finanziamento di progetti di investimento di piccole e medie imprese, così come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, e di progetti per la realizzazione di nuove infrastrutture''.».

22.52

Tomaselli, Caleo, Scalia

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente lettera:

''*c-bis*) piani individuali di risparmio, costituiti da persone fisiche al fuori dell'esercizio di imprese commerciali mediante il conferimento ad intermediari abilitati o ad imprese di assicurazione di somme o valori, da versare anche in unica soluzione, di importo non superiore a Euro 10.000 per ogni anno di durata del piano, con l'impegno a detenerli per un periodo di durata ininterrotta non inferiore a cinque anni'';

2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

''2-bis. I rendimenti delle somme, dei valori e dei relativi investimenti di cui al comma 2, lettera *c-bis*), sono assoggettati a tassazione nella misura ordinariamente applicabile fino al compimento del periodo minimo di detenzione ivi previsto. I rendimenti maturati successivamente al compimento del predetto periodo minimo sono assoggettati a tassazione con l'aliquota del 12,50 per cento e, con riferimento a quelli assoggettati a tassazione antecedentemente, compete un credito d'imposta pari alla maggiore imposta applicata. Il contribuente può utilizzare il credito d'imposta in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza alcun limite o, in alternativa, può chiedere all'intermediario o all'impresa di assicurazione, con il quale intrattiene il rapporto, di scomputare tale credito dalle imposte successivamente dovute relativamente ai redditi di natura finanziaria.'';

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'istituzione e la gestione dei piani individuali di risparmio di cui al comma 2, lettera *c-bis*). Con il medesimo decreto è parimenti individuata la quota minima delle somme e dei valori conferiti nei piani di cui al periodo precedente da destinare al finanziamento di progetti di investimento di piccole e medie imprese, così come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, e di progetti per la realizzazione di nuove infrastrutture''.».

22.53

Mandelli

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera:

''c-bis) piani individuali di risparmio, costituiti da persone fisiche al fuori dell'esercizio di imprese commerciali mediante il conferimento ad intermediari abilitati o ad imprese di assicurazione di somme o valori, da versare anche in unica soluzione, di importo non superiore a euro 10.000 per ogni anno di durata del piano, con l'impegno a detenerli per un periodo di durata ininterrotta non inferiore a cinque anni'';

2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

''2-bis. I rendimenti delle somme, dei valori e dei relativi investimenti di cui al comma 2, lettera c-bis), sono assoggettati a tassazione nella misura ordinariamente applicabile fino al compimento del periodo minimo di detenzione ivi previsto. I rendimenti maturati successivamente al compimento del predetto periodo minimo sono assoggettati a tassazione con l'aliquota del 12,50 per cento e, con riferimento a quelli assoggettati a tassazione antecedentemente, compete un credito d'imposta pari alla maggiore imposta applicata. Il contribuente può utilizzare il credito d'imposta in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza alcun limite o, in alternativa, può chiedere all'intermediario o all'impresa di assicurazione, con il quale intrattiene il rapporto, di scomputare tale credito dalle imposte successivamente dovute relativamente ai redditi di natura finanziaria.'';

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'istituzione e la gestione dei piani individuali di risparmio di cui al comma 2, lettera c-bis). Con il medesimo decreto è determinata la quota minima delle S01nJne e dei valori conferiti nei piani di cui al periodo precedente da destinare al finanziamento di progetti di investimento di piccole e medie imprese, così come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, e di progetti per la realizzazione di nuove infrastrutture''.».

22.54

Mancuso, Caridi

Dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. All'articolo 39 comma 4 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole ''a piccole e medie imprese'' sono sostituite dalle seguenti ''alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 1500'';

b) dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: ''La valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari finali che richiedono il finanziamento da ricomprendere nei portafogli di cui al primo periodo, può essere sostituita dal *rating* di portafoglio a cura dei soggetti richiedenti, a condizione che gli stessi siano autorizzati da Banca di Italia ad utilizzare metodi di *rating* interni, oppure, alternativamente, che il *rating* sia certificato da agenzie esterne di valutazione del merito di credito riconosciute da Banca d'Italia.

7-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti la quota delle risorse del Fondo da destinare alle imprese di cui al presente comma, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente periodo.

7-quater. La garanzia di cui ai commi precedenti è concessa nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo, come determinate dal decreto di cui all'articolo 39 comma 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

7-quinquies. All'articolo 1 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 alla lettera *b)*, aggiungere in fine le seguenti, parole "o che la delibera preveda la richiesta della garanzia senza che si costituisca alcun obbligo per il Fondo al rilascio della garanzia".

22.55

Pelino

Dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

«*7-bis.* All'articolo 39 comma 4 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "a piccole e medie imprese" sono sostituite dalle seguenti: "alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 1500";

b) dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: "La valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari finali che richiedono il finanziamento da ricomprendere nei portafogli di cui al primo periodo, può essere sostituita dal *rating* di portafoglio a cura dei soggetti richiedenti, a condizione che gli stessi siano autorizzati da Banca di Italia ad utilizzare metodi di *rating* interni, oppure, alternativamente, che il *rating* sia certificato da agenzie esterne di valutazione del merito di credito riconosciute da Banca d'Italia.

7-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti la quota delle risorse del Fondo di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, da destinare alle imprese di cui al precedente comma, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al comma 4 dell'articolo 39, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

7-quater. La garanzia di cui ai commi precedenti è concessa nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo, come determinate dal decreto di cui all'articolo 39 comma 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

7-quinquies. All'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 alla lettera *b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o che la delibera preveda la richiesta della garanzia senza che si costituisca alcun obbligo per il Fondo al rilascio della garanzia"».

22.56

Cuomo, Caleo, Tomaselli, Sollo, Capacchione, Saggese, Orrù, Marcucci, Pezzopane, Stefano Esposito, Cantini, Mattesini, Verducci, Collina, Padua, Moscardelli, Parente, Fedeli, Ginetti, Manassero, Dirindin, Fabbri, Fattorini, Cardinali, Borioli, Spilabotte, D'Adda, Scalia, Bianco, Cirinnà, Vaccari

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio, dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia, per la corrispondente classe universale (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio.

7-ter. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di offrire tariffe diverse a parità di parametri territoriali e personali. Ogni impresa di assicurazione-offre un unico tariffario per tutta la propria rete di vendita. Eventuali sconti sui premi assicurativi sono determinati a livello nazionale e sono offerti nella stessa misura in tutta la rete di vendita.

7-quater. Il comma 2-ter dell'articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è abrogato».

22.57

Mancuso, Caridi

Dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

7-bis. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere cumulata con altre forme di garanzia, anche reali, concesse sui finanziamenti erogati a fronte di investimenti immobiliari effettuati, con particolare riferimento al settore turistico, indipendentemente dalla modalità di richiesta della garanzia, Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia, le modalità di concessione e di escussione, la durata della garanzia, comunque non superiore a 10 anni, assicurata dal Fondo, nonché i criteri di selezione delle relative operazioni.

7-ter. Agli interventi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 7-bis, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica».

22.58

Fabbri

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere cumulata con altre forme di garanzia, anche reali, concesse sui finanziamenti erogati a fronte di investimenti immobiliari effettuati, con particolare riferimento al settore turistico, indipendentemente dalla modalità di richiesta della garanzia. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge di conversione, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia, le modalità di concessione e di escussione, la durata della garanzia, comunque non superiore a 10 anni, assicurata dal Fondo, nonché i criteri di selezione delle relative operazioni.

7-ter. Agli interventi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma *7-bis*, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica».

22.59

Mancuso, Caridi

Dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

«*7-bis.* La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere cumulata con altre forme di garanzia, anche reali, concesse sui finanziamenti erogati a fronte di investimenti immobiliari effettuati, con particolare riferimento al settore turistico, indipendentemente dalla modalità di richiesta della garanzia. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia, le modalità di concessione e di escussione, la durata della garanzia, comunque non superiore a 10 anni, assicurata dal Fondo, nonché i criteri di selezione delle relative operazioni.

7-ter. Agli interventi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma *7-bis*, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica».

22.60

Pelino, Bocca

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«*7-bis.* La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere cumulata con altre forme di garanzia, anche reali, concesse sui finanziamenti erogati a fronte di investimenti immobiliari effettuati, con particolare riferimento al settore turistico, indipendentemente dalla modalità di richiesta della garanzia. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia, le modalità di concessione e di escussione, la durata della garanzia, comunque non superiore a 10 anni, assicurata dal Fondo, nonché i criteri di selezione delle relative operazioni. Agli interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica».

22.61

Mancuso, Caridi

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 182-*quater* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il comma 2 è sostituito con il seguente:

''2. Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, purché i finanziamenti siano indicati nella proposta di concordato o nell'accordo di ristrutturazione. Il professionista che redige la relazione prevista dagli artt. 161, terzo comma e 182-*bis*, primo comma, attesta che i finanziamenti di cui al periodo precedente sono destinati alla copertura dei costi della procedura e del fabbisogno finanziario della società ai fini della presentazione della domanda. Resta ferma la prededucibilità del credito anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 162, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato''.

7-*ter*. All'articolo 67, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

''h) in relazione a quanto disposto dall'articolo 182-*quater*, secondo comma, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 162, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato''.

7-*quater*. All'articolo 217-*bis*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, alla fine, dopo le parole: ''a norma dell'articolo 182-*quinquies*'' , sono aggiunte le seguenti: ''oltre ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento posti in essere ai sensi degli artt. 67, terzo comma, letto h) e 182-*quater*, secondo comma''».

22.62

Mauro Maria Marino

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 67, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

''h) in relazione a quanto disposto dall'art. 182-*quater*, secondo comma, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 162, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato''».

22.63

Mancuso, Caridi

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 67, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

”h) in relazione a quanto disposto dall’articolo 182-*quater*, secondo comma, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’articolo 162, o l’accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato”».

22.64

Fornaro

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All’articolo 182-*quater* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il comma 2 è sostituito con il seguente:

”2. Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, purché i finanziamenti siano indicati nella proposta di concordato o nell’accordo di ristrutturazione. Il professionista che redige la relazione prevista dagli articoli 161, terzo comma e 182-*bis*, primo comma, attesta che i finanziamenti di cui al periodo precedente sono destinati alla copertura dei costi della procedura e del fabbisogno finanziario della società ai fini della presentazione della domanda. Resta ferma la prededucibilità del credito anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’articolo 162, o l’accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato”».

22.65

Mancuso, Caridi

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All’articolo 182-*quater* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il comma 2 è sostituito con il seguente:

”2. Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, purché i finanziamenti siano indicati nella proposta di concordato o nell’accordo di ristrutturazione. Il professionista che redige la relazione prevista dagli articoli 161, terzo comma e 182-*bis*, primo comma, attesta che i finanziamenti di cui al periodo precedente sono destinati alla copertura dei costi della procedura e del fabbisogno finanziario della società ai fini della presentazione della domanda. Resta ferma la prededucibilità del credito anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’articolo 162, o l’accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato”».

22.66

Mancuso

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 182-*quinqüies*, comma 4, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "Il debitore, anche su istanza del creditore o del commissario giudiziale preventivamente nominato dal Giudice, deve procedere a tale richiesta di pagamento per crediti anteriori relativi a contratti ad esecuzione continuativa o periodica essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.";

b) all'articolo 169, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", 74"».

22.67

Mauro Maria Marino

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 217-*bis*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, alla fine, dopo le parole: "a norma dell'articolo 182-*quinqüies*", sono aggiunte le seguenti: "oltre ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento posti in essere ai sensi degli articoli 67, terzo comma, lettera h) e 182-*quater*, secondo comma"».

22.68

Mancuso, Caridi

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 217-*bis*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, alla fine, dopo le parole: "a norma dell'articolo 182-*quinqüies*", sono aggiunte le seguenti: "oltre ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento posti in essere ai sensi. degli articoli 67, terzo comma, lettera h) e 182-*quater*, secondo comma"».

22.69

Russo

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Per le società cooperative di cui alla sezione II del capo V del Titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, si applica, in ogni caso, agli utili (degli anni 2014, 2015 e 2016) destinati alle riserve indivisibili.

All'onere valutato in un importo massimo di 32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio''».

22.70

Aracri

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«8. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

''Per le società cooperative di cui alla sezione II del capo V del Titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, si applica, in ogni caso, agli utili (degli anni 2014, 2015 e 2016) destinati alle riserve indivisibili.

All'onere valutato in un importo massimo di 32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio''».

22.71

Bonfrisco, Pelino, Bruni

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

''3-bis. I finanziamenti contratti dalle banche di cui al comma 3 sono assistiti dalla garanzia dello Stato, incondizionata, esplicita, irrevocabile e a prima richiesta, che resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196''».

22.72

Mancuso, Caridi

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«8. All'articolo 3 del decreto legislativo 31 Dicembre 2012, n. 249. Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi il comma 7, secondo capoverso è sostituito con il seguente:

”Non si applica quanto previsto dal paragrafo precedente ai prodotti petroliferi impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie e, in sede di prima applicazione, al prodotto gpl per il quale rimangono fermi gli obblighi di cui agli articoli 9 e 14 del decreto legislativo 22 Febbraio 2006, n. 128, di riordino della disciplina relativa all’installazione e all’esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di gpl, nonché all’esercizio dell’attività di distribuzione e vendita di gpl in recipienti a norma dell’articolo 1, comma 58, della legge 23 Agosto 2004, n. 239”».

22.73

Fabbri

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 1 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ”o che la delibera preveda la richiesta della garanzia senza che si costituisca alcun obbligo per il Fondo al rilascio della garanzia”;

b) al comma 5-bis al primo periodo dopo le parole: ”Ministro dell’economia e delle finanze” sono aggiunte le seguenti: ”e con il Ministro della Giustizia” e dopo le parole: ”e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013” sono aggiunte le seguenti parole: ”nonché alle piccole e medie imprese sottoposte alla procedura di concordato in continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, entro i limiti delle risorse del fondo stesso”».

22.74

Pelino

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 5-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sostituire il primo periodo con il seguente: ”Nell’ambito delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e previa adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della Giustizia, gli interventi ivi previsti sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013 nonché alle piccole e medie imprese sottoposte alla procedura di concordato in continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, entro i limiti delle risorse del fondo stesso”».

22.75

Mancuso, Caridi

All’articolo 22, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è apportata la seguente modifica: "Al comma 5-bis al primo periodo dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze", aggiungere le seguenti: "e con il Ministro della Giustizia", dopo le parole: "e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013", aggiungere le seguenti parole: "nonché alle piccole e medie imprese sottoposte alla procedura di concordato in continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, entro i limiti delle risorse del fondo stesso"».

22.76

Bonfrisco, Pelino, Bruni

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-ter. Il comma 9-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74 modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014, n. 93, è sostituito dal seguente: "9-ter. Con effetto dal 29 giugno 2014, per i finanziamenti di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, ferma restando la durata massima del piano di ammortamento ai sensi del citato articolo 3-bis, il pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale è sospeso per un periodo di dodici mesi, con conseguente rimodulazione del piano di ammortamento in quote capitale costanti. Ai maggiori oneri per interessi derivanti dalla rimodulazione dei piani di ammortamento di cui al presente comma, si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Al fine di assicurare il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i qualità di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, adeguano, entro il 3 settembre 2014, le ordinanze commissariali emanate ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 3, decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. e Associazione bancaria italiana adeguano, entro il 30 novembre 2014, le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nonché ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto dell'attuazione del presente comma"».

22.77

Santini

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«8. Dopo il capo XVII del titolo III del libro quarto del codice civile, è aggiunto il seguente:

”CAPO XVII-BIS DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA.

Art. 1860-bis. – (*Nozione*) –*1.* La locazione finanziaria è il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.

Art 1860-ter. – (*Risoluzione del contratto*) – *1.* La risoluzione del contratto per inadempimento non si estende alle prestazioni già eseguite.

2. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l’inadempimento della banca o dell’intermediario finanziario, l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene pagando i canoni a scadere attualizzati e il prezzo previsto per l’opzione finale di acquisto.

3. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l’inadempimento dell’utilizzatore, l’utilizzatore deve restituire il bene alla banca o all’intermediario finanziario e corrispondere tutti i canoni scaduti fino alla data della risoluzione nonché i canoni a scadere attualizzati e il prezzo previsto per l’opzione finale di acquisto dedotto quanto ricavato dalla vendita o ricollocazione del bene medesimo”».

22.78

Pelino

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«8. Dopo il capo XVII del titolo III del libro quarto del codice civile, è aggiunto il seguente:

”CAPO XVII-BIS DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA.

Art 1860-bis. – (*Nozione*) –*1.* La locazione finanziaria è il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.

Art 1860-ter. – (*Risoluzione del contratto*) – *1.* La risoluzione del contratto per inadempimento non si estende alle prestazioni già eseguite.

2. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l’inadempimento della banca o dell’intermediario finanziario, l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene pagando i canoni a scadere attualizzati e il prezzo previsto per l’opzione finale di acquisto.

3. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l’inadempimento dell’utilizzatore, l’utilizzatore deve restituire il bene alla banca o all’intermediario finanziario e corrispondere tutti i canoni scaduti fino alla data della risoluzione nonché i canoni a scadere attualizzati e il prezzo previsto per l’opzione finale di acquisto dedotto quanto ricavato dalla vendita o ricollocazione del bene medesimo”».

22.79

Divina, Arrigoni, Consiglio, Candiani

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a 50.000 euro può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria tenendo conto del reddito dell'anno precedente. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

22.80

Pelino

All'articolo 22, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. L'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso».

22.81

Di Biagio

All'articolo 22, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. L'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso».

22.0.1

Maurizio Rossi

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.
(Fondo di garanzia PMI)

Il comma 48, lettera a) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dalla seguente:

''a) Sono organi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Consiglio generale ed il Consiglio di gestione.

Il Consiglio generale, al fine di raccogliere e coordinare le istanze di imprese, banche e confidi, indica, in osservanza con i criteri di carattere generale stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, le direttive da osservare per le operazioni che il Fondo può compiere, propone le

modifiche alle disposizioni operative del Fondo da sottoporre al Consiglio di gestione, esprime pareri su iniziative di modifica eventualmente deliberate dal Consiglio di gestione ed esprime parere non vincolante sul rendiconto annuale del Fondo predisposto dal Consiglio di gestione.

I membri del Consiglio generale sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico in base alle seguenti designazioni: tre, di cui uno assume le funzioni di Presidente, dal Ministero dello sviluppo economico, tre dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vice presidente, due dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, due dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministero delle politiche agricole e forestali, un rappresentante delle banche, uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigiane, un rappresentante dei confidi.

La partecipazione al Consiglio generale del Fondo è a titolo gratuito.

L'amministrazione del Fondo ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata a un Consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti del consiglio di gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo'».

22.0.2

Gambaro

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.
(Fondo di garanzia PMI)

Il comma 48, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito:

a) sono organi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Consiglio generale ed il Consiglio di gestione.

Il Consiglio generale, al fine di raccogliere e coordinare le istanze di imprese, banche e confidi, indica, in osservanza con i criteri di carattere generale stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, le direttive da osservare per le operazioni che il Fondo può compiere, propone le modifiche alle disposizioni operative del Fondo da sottoporre al Consiglio di gestione, esprime pareri su iniziative di modifica eventualmente deliberate dal Consiglio di gestione ed esprime parere non vincolante sul rendiconto annuale del Fondo predisposto dal Consiglio di gestione.

I membri del Consiglio generale sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico in base alle seguenti designazioni: tre, di cui uno assume le funzioni di Presidente, dal Ministero dello sviluppo economico, tre dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con

funzione di vice presidente, due dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, due dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministero delle politiche agricole e forestali, un rappresentante delle banche, uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigiane, un rappresentante dei confidi.

La partecipazione al Consiglio generale del Fondo è a titolo gratuito.

L'amministrazione del Fondo ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata a un Consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti del consiglio di gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo».

22.0.3

Di Biagio

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.
(Fondo di garanzia PMI)

1. Il comma 48 lettera *a*) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito:

''*a*) sono organi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Consiglio generale ed il Consiglio di gestione.

Il Consiglio generale, al fine di raccogliere e coordinare le istanze di imprese, banche e confidi, indica, in osservanza con i criteri di carattere generale stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, le direttive da osservare per le operazioni che il Fondo può compiere, propone le modifiche alle disposizioni operative del Fondo da sottoporre al Consiglio di gestione, esprime pareri su iniziative di modifica eventualmente deliberate dal Consiglio di gestione ed esprime parere non vincolante sul rendiconto annuale del Fondo predisposto dal Consiglio di gestione.

I membri del Consiglio generale sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico in base alle seguenti designazioni: tre, di cui uno assume le funzioni di Presidente, dal Ministero dello sviluppo economico, tre dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vice presidente, due dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, due dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministero delle politiche agricole e forestali, un rappresentante delle banche, uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigiane, un rappresentante dei confidi.

La partecipazione al Consiglio generale del Fondo è a titolo gratuito.

L'amministrazione del Fondo ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata a un Consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti del consiglio di gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo''».

22.0.4

Mancuso

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.
(Fondo di garanzia PMI)

1. Il comma 48 lettera *a*) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito:

''*a*) sono organi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Consiglio generale ed il Consiglio di gestione.

Il Consiglio generale, al fine di raccogliere e coordinare le istanze di imprese, banche e confidi, indica, in osservanza con i criteri di carattere generale stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, le direttive da osservare per le operazioni che il Fondo può compiere, propone le modifiche alle disposizioni operative del Fondo da sottoporre al Consiglio di gestione, esprime pareri su iniziative di modifica eventualmente deliberate dal Consiglio di gestione ed esprime parere non vincolante sul rendiconto annuale del Fondo predisposto dal Consiglio di gestione.

I membri del Consiglio generale sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico in base alle seguenti designazioni: tre, di cui uno assume le funzioni di Presidente, dal Ministero dello sviluppo economico, tre dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vice presidente, due dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, due dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministero delle politiche agricole e forestali, un rappresentante delle banche, uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigiane, un rappresentante dei confidi.

La partecipazione al Consiglio generale del Fondo è a titolo gratuito.

L'amministrazione del Fondo ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata a un Consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione

economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti del consiglio di gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo».

22.0.5

Galimberti

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.
(Fondo di garanzia PMI)

1. Il comma 48 lettera *a*) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito:

''*a*) sono organi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Consiglio generale ed il Consiglio di gestione.

Il Consiglio generale, al fine di raccogliere e coordinare le istanze di imprese, banche e confidi, indica, in osservanza con i criteri di carattere generale stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, le direttive da osservare per le operazioni che il Fondo può compiere, propone le modifiche alle disposizioni operative del Fondo da sottoporre al Consiglio di gestione, esprime pareri su iniziative di modifica eventualmente deliberate dal Consiglio di gestione ed esprime parere non vincolante sul rendiconto annuale del Fondo predisposto dal Consiglio di gestione.

I membri del Consiglio generale sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico in base alle seguenti designazioni: tre, di cui uno assume le funzioni di Presidente, dal Ministero dello sviluppo economico, tre dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vice presidente, due dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, due dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministero delle politiche agricole e forestali, un rappresentante delle banche, uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigiane, un rappresentante dei confidi.

La partecipazione al Consiglio generale del Fondo è a titolo gratuito.

L'amministrazione del Fondo ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata a un Consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti del consiglio di gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del

decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo''».

22.0.6

Bruni, Piccoli

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.
(Fondo di garanzia PMI)

1. Il comma 48 lettera *a*) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito:

''*a*) sono organi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 il Consiglio generale ed il Consiglio di gestione.

Il Consiglio generale, al fine di raccogliere e coordinare le istanze di imprese, banche e confidi, indica, in osservanza con i criteri di carattere generale stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, le direttive da osservare per le operazioni che il Fondo può compiere, propone le modifiche alle disposizioni operative del Fondo da sottoporre al Consiglio di gestione, esprime pareri su iniziative di modifica eventualmente deliberate dal Consiglio di gestione ed esprime parere non vincolante sul rendiconto annuale del Fondo predisposto dal Consiglio di gestione.

I membri del Consiglio generale sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico in base alle seguenti designazioni: tre, di cui uno assume le funzioni di Presidente, dal Ministero dello sviluppo economico, tre dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vice presidente, due dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, due dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministero delle politiche agricole e forestali, un rappresentante delle banche, uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigiane, un rappresentante dei confidi.

La partecipazione al Consiglio generale del Fondo è a titolo gratuito.

L'amministrazione del Fondo ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata a un Consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti del consiglio di gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provvede alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo''».

22.0.7

Perrone, Pelino

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.
(Fondo di garanzia PMI)

Il comma 48, lettera *a*) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito:

a) sono organi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Consiglio generale ed il Consiglio di gestione.

Il Consiglio generale, al fine di raccogliere e coordinare le istanze di imprese, banche e confidi, indica, in osservanza con i criteri di carattere generale stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, le direttive da osservare per le operazioni che il Fondo può compiere, propone le modifiche alle disposizioni operative del Fondo da sottoporre al Consiglio di gestione, esprime pareri su iniziative di modifica eventualmente deliberate dal Consiglio di gestione ed esprime parere non vincolante sul rendiconto annuale del Fondo predisposto dal Consiglio di gestione.

I membri del Consiglio generale sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico in base alle seguenti designazioni: tre, di cui uno assume le funzioni di Presidente, dal Ministero dello sviluppo economico, tre dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vice presidente, due dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, due dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministero delle politiche agricole e forestali, un rappresentante delle banche, uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigiane, un rappresentante dei confidi.

La partecipazione al Consiglio generale del Fondo è a titolo gratuito.

L'amministrazione del Fondo ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata a un Consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti del consiglio di gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo».

22.0.8

Puppato

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni urgenti relative alle gare d'ambito per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale)

1. I termini di scadenza previsti dal comma 16 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono prorogati di ulteriori quindici mesi. Le date limite di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel quarto e quinto raggruppamento dello stesso allegato 1, nonché i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento, sono prorogati rispettivamente, di quindici mesi e di quattordici mesi. Le date limite di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel sesto e settimo raggruppamento dello stesso allegato 1, nonché i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento, sono prorogati di tredici mesi. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4 comma 3-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

2. A decorrere dall'anno 2015 il canone di cui al comma 4 dell'articolo 46-*bis* del decreto-legge n. 159 del 2007 convertito con modificazioni dalla legge n. 222 del 2007, non potrà più essere riconosciuto in tariffa e resterà a carico del gestore uscente fino all'aggiudicazione delle concessioni assegnate per ambiti territoriali minimi, di cui all'articolo 46-*bis*, comma 2, dello stesso decreto-legge. A decorrere dall'anno in corso, i Comuni che ancora non lo hanno fatto potranno inviare le richieste di corresponsione del canone di cui al periodo precedente al gestore uscente e, in copia, all'autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico. L'autorità di cui al periodo precedente, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e provvede a sanzionare comportamenti difformi dei soggetti gestori».

Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni dello stato di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, riducono la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 65 milioni euro secondo quanto indicato nell'allegato A al presente decreto-legge secondo un criterio di riparto relativo al tasso di adesione agli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le somme di cui al periodo precedente. Le amministrazioni possono proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, nell'ambito degli stanziamenti per l'acquisto di beni e servizi, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per compensare spese correnti».

Allegato A

Amministrazione	2015	2016	2017	Ministero dell'economia e delle finanze	40,040,040,0	Ministero dello sviluppo economico	2,02,02,0	Ministero del lavoro e delle politiche sociali	1,01,01,0	Ministero della giustizia	10,010,010,0	Ministero degli affari esteri	5,05,05,0	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	6,06,06,0	Ministero dell'interno	0,00,00,0	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	1,01,01,0	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,05,05,0	Ministero della difesa	0,00,00,0	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,03,03,0	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	0,00,00,0	Ministero della salute	2,02,02,0	Totale	65,065,065,0
-----------------	------	------	------	---	--------------	------------------------------------	-----------	--	-----------	---------------------------	--------------	-------------------------------	-----------	--	-----------	------------------------	-----------	--	-----------	--	-----------	------------------------	-----------	---	-----------	---	-----------	------------------------	-----------	--------	--------------

22.0.9

Tomaselli, Caleo, Cuomo, Broglia, Vaccari, Astorre, Zanoni

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-*bis*.

(Disposizioni urgenti relative alle gare d'ambito per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale)

1. I termini di scadenza previsti dal comma 16 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono prorogati di ulteriori quindici mesi. Le date limite di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel quarto e quinto raggruppamento dello stesso allegato 1, nonché i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento, sono prorogati rispettivamente, di quindici mesi e di quattordici mesi. Le date limite di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel sesto e settimo raggruppamento dello stesso allegato 1, nonché i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento, sono prorogati di tredici mesi. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 3-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

2. A decorrere dall'anno 2015 il canone di cui al comma 4 dell'articolo 46-*bis* del decreto-legge n. 159 del 2007 convertito con modificazioni dalla legge n. 222 del 2007, non potrà più essere riconosciuto in tariffa e resterà a carico del gestore uscente fino all'aggiudicazione delle concessioni assegnate per ambiti territoriali minimi, di cui all'articolo 46-*bis*, comma 2, dello stesso decreto-legge. A decorrere dall'anno in corso, i Comuni che ancora non lo hanno fatto potranno inviare le richieste di corresponsione del canone di cui al periodo precedente al gestore uscente e, in copia, all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico. L'Autorità di cui al periodo precedente, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e provvede a sanzionare comportamenti difforni dei soggetti gestori».

22.0.10

Mancuso

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-*bis*.

(Disposizioni urgenti relative alle gare d'ambito per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale)

1. I termini di scadenza previsti dal comma 16 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono prorogati di ulteriori quindici mesi. Le date limite di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel quarto e quinto raggruppamento dello stesso allegato 1, nonché i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento, sono prorogati rispettivamente, di quindici mesi e di quattordici mesi. Le date limite di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel sesto e settimo raggruppamento dello stesso allegato 1, nonché i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento, sono prorogati di tredici mesi. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4 comma 3-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

2. A decorrere dall'anno 2015 il canone di cui al comma 4 dell'articolo 46-*bis* del decreto-legge n. 159 del 2007 convertito con modificazioni dalla legge n. 222 del 2007, non potrà più essere riconosciuto in tariffa e resterà a carico del gestore uscente fino all'aggiudicazione delle concessioni assegnate per ambiti territoriali minimi, di cui all'articolo 46-*bis*, comma 2, dello stesso decreto-legge. A decorrere dall'anno in corso, i Comuni che ancora non lo hanno fatto potranno inviare le richieste di corresponsione del canone di cui al periodo precedente al gestore uscente e, in copia, all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico. L'Autorità di cui al periodo precedente, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e provvede a sanzionare comportamenti difforni dei soggetti gestori».

22.0.11

Maran

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure a favore dell'accoglienza e all'informazione dei turisti)

1. Il Ministero per i beni culturali, con fondi individuati nella propria dotazione di spesa, entro 12 mesi, realizza, nell'ambito del dominio italia.it di titolarità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un sottosito Internet, reso disponibile in italiano, inglese, spagnolo, tedesco e francese utilizzando tecnologie che lo rendano pienamente accessibile anche con dispositivi mobili.

2. Il sito di cui al comma 1 raggruppa le seguenti categorie di informazioni utili ai turisti stranieri durante la loro visita in Italia: *a)* presidi sanitari disponibili sul territorio per i turisti, individuabili tramite geolocalizzazione del turista che fornisce i presidi più vicini e la posizione dei defibrillatori sul territorio disponibili in strutture pubbliche e private; *b)* trasporti pubblici disponibili in zona, anche mediante *link* a servizi *web* delle aziende di trasporto locali; *c)* *wi-fi* pubblico a disposizione nell'area e modalità di accesso allo stesso; *d)* musei e monumenti nell'area, anche mediante *link* ai siti dei medesimi; *e)* trasporti ferroviari ed aerei, stazioni ed aeroporti, ivi incluso *link* ai siti degli enti gestori; *f)* informazioni sull'offerta di servizi al turismo di ciascuna zona, basata sulle registrazioni di soggetti quali ristoranti ed alberghi.

3. Il Ministero della salute ed il Ministero dei trasporti, nonché le Regioni, Province e Comuni, ove richiesti dal Ministero dei beni culturali, forniscono in formato digitale, già pronto al caricamento sul sito, ogni informazione e dato necessario alla realizzazione del sito di cui al comma 1 che sia nella loro disponibilità comune.

4. Gli operatori italiani di comunicazione elettronica titolari di autorizzazione all'esercizio di reti telefoniche mobili anche in forma di operatori virtuali purché aventi la gestione del VLR (*Visitor Location Register*) a partire dai 30 giorni successivi alla data di rilascio del sito di cui al comma 1, assicurano che ad ogni numero MSISDN non avente prefisso internazionale +39 che dal VLR risulti essersi collegato alle proprie reti in *roaming* da celle radiomobili presenti sul territorio nazionale sia inviato gratuitamente, entro 6 ore dal primo collegamento al proprio *network*, un SMS testuale in lingua inglese contenente un testo stabilito con decreto del Ministro dei beni culturali e del turismo, da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, che invita il turista a cliccare un *link* al sito di cui al comma 1, contestualmente fornito nel SMS di cui al presente comma, per ricevere informazioni utili al proprio soggiorno in Italia. L'SMS specifica inoltre che per accedere al sito senza costi di *roaming* potrebbe essere necessario prima connettere il terminale a una rete *wi-fi*.

5. Il *link* ipertestuale contenuto nel messaggio di cui al comma 4 è strutturato in modo da consentire al turista l'accesso diretto al sito di pubblica utilità di cui al comma 1, visualizzando direttamente la prima pagina di tale sito senza alcun ulteriore passaggio/navigazione.

6. Gli operatori di cui al comma 4 forniscono gratuitamente al Ministero dei beni culturali le prestazioni di cui al comma 4 ed espletano tutti gli adempimenti necessari a consentire l'invio del SMS in questione presso i competenti organi ed associazioni».

22.0.12

Bonfrisco, Pelino, Bruni

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di controlli sulle imprese
e istituzione del registro unico dei controlli)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, in tema di controlli, si applicano, in quanto compatibili, anche alle imprese non agricole.

2. Gli atti emanati dagli organi di vigilanza in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 e di cui al presente articolo, sono nulli».

22.0.13

Tomaselli

Dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di controlli sulle imprese
e istituzione del registro unico dei controlli)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, in tema di controlli, si applicano, in quanto compatibili, anche alle imprese non agricole.

2. Gli atti emanati dagli organi di vigilanza in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 e di cui al presente articolo, sono nulli».

22.0.14

Fabbri

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. L'impresa che guida una filiera e presta una garanzia pro solvendo, in ragione del 50 per cento dell'ammontare complessivo, ad un fornitore per consentirgli l'accensione di un credito presso il sistema bancario legato a specifico contratto d'ordine matura un credito d'imposta, fino ad un massimo di 200.000 euro e a copertura del 20 per cento dell'importo da essa garantito, da condividere con l'impresa fornitrice in ragione del 70 per cento per sé e del restante 30 per cento per l'impresa fornitrice. La presente misura agevolativa ha carattere straordinario ed è adottata limitatamente al triennio 2014-2016.

2. L'ammissione al credito d'imposta è valutata dal Ministero dello sviluppo economico ed è a valere su apposita sezione speciale da istituirsi nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

3. Le risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese a disposizione degli interventi di cui al presente articolo, sono pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, con apposito decreto, fissa i criteri in base ai quali è regolato l'accesso alle agevolazioni di cui al comma 1 da parte delle imprese, nell'ambito di una convenzione da stipularsi tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana e le associazioni delle imprese comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

22.0.15

Maurizio Rossi

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Esenzione dal canone speciale RAI per aziende)

1. Non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento speciale di cui agli articoli 1 e 27 del R.D.L. del 21 febbraio 1938, n. 246 e dall'articolo 2 del D.L.Lt. 21 dicembre 1944, n. 458, le aziende che utilizzano *monitor* o televisori per necessità operative ovvero come strumenti di lavoro indispensabili al conseguimento dell'oggetto sociale».

22.0.16

Lezzi

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 in materia di redditi prodotti in forma associata)

1. All'articolo 5, quarto comma del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, così come da ultimo modificato dal decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

''*a*) che i familiari o conviventi partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela, di affinità o di convivenza con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un notaio o dotto commercialista o segretario comunale o funzionario delle C.C.I.A.A. o funzionario delle Agenzia delle Entrate, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari e conviventi partecipanti. Per il periodo di imposta relativo al primo anno della costituzione dell'impresa familiare, la ripartizione dei redditi è proporzionale ai mesi che decorrono dalla data di costituzione;''».

22.0.17

Lezzi

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 in materia di redditi prodotti in forma associata)

1. All'articolo 5, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.597, così come da ultimo modificato dal decreto legge 19 dicembre 1984, n.853, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985,n.17, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

''*a*) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata

autenticata da un notaio, avvocato, o dottore commercialista, o funzionario C.C.I.A.A., o funzionario della Agenzia delle Entrate, anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;''».

22.0.18

Lezzi

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 in materia di redditi prodotti in forma associata)

1. All'articolo 5, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, così come da ultimo modificato dal decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

''*a*) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativa mente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un notaio, da un dottore commercialista o da un avvocato, ovvero da un segretario comunale o funzionario delle C.C.I.A.A. o da un funzionario delle Agenzia delle Entrate, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; per il periodo di imposta relativo al primo anno della costituzione dell'impresa familiare, la ripartizione dei redditi è proporzionale ai mesi che decorrono dalla data di costituzione''».

22.0.19

Lezzi

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art.22-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 in materia di redditi prodotti in forma associata)

1. All'articolo 5, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, così come da ultimo modificato dal decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

''*a*) Che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela, di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari e conviventi partecipanti; per il periodo di imposta relativo al primo anno della costituzione dell'impresa familiare, la ripartizione dei redditi è proporzionale ai mesi che decorrono dalla data di costituzione''».

21.0.20

Lezzi

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art.22-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di redditi prodotti in forma associata)

1. All'articolo 5, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, così come da ultimo modificato dal decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

''*a*) che i familiari o conviventi partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela, di affinità o di convivenza con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari e conviventi partecipanti;''».

22.0.21

Molinari, Vacciano, Bottici, Giroto, Castaldi

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Certificati di Credito Fiscale)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16-bis, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

''8-bis. Le detrazioni fiscali di cui al precedente comma 1 sono riconosciute, in alternativa, anche mediante attribuzione di certificato di credito fiscale rappresentativo dell'incentivo finanziario.

8-ter. Il certificato di credito fiscale di cui al comma 8-bis, è emesso dall'Agenzia delle Entrate previa opzione irrevocabile del titolare dell'agevolazione, che la esercita nei modi e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con lo stesso decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità telematiche di esercizio dell'opzione e di emissione del certificato nonché di annotazione dei successivi trasferimenti di proprietà sul titolo stesso e nel registro dell'Agenzia emittente, che provvede ad istituirlo entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente legge.

8-quater. Il beneficiario dell'agevolazione fiscale che ha esercitato l'opzione di cui al precedente comma 8-ter, deve richiedere, un certificato di credito fiscale per ciascuna delle fatture emesse dai soggetti che hanno eseguito le opere incentivate. Il certificato richiesto non può eccedere un importo pari a dieci volte la capienza fiscale del beneficiario, relativa all'anno precedente quello in cui si avvale della richiesta, determinata considerando l'imposta lorda al netto delle altre detrazioni spettanti, con l'eccezione di quelle riportabili negli anni successivi, tenendo conto di eventuali altre emissioni già richieste ed ottenute nell'anno in corso e negli anni precedenti per le relative quote annuali. Nella istanza di cartolarizzazione, il predetto beneficiario è tenuto a dichiarare il titolo del possesso e i dati catastali dell'immobile oggetto degli interventi, specificandone il tipo, l'ammontare delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a proprio carico nonché gli estremi di versamento della somma bonificata. La disposizione di cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, si applica solo sulla parte bonificata. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, la detrazione d'imposta, di cui al comma 1, spetta al singolo condomino nel limite della quota al medesimo imputabile. Tuttavia, ove l'assemblea condominiale deliberi all'unanimità, l'amministratore ovvero, in sua assenza, il soggetto da essa

delegato, richiede, con riferimento a ciascuna fattura, un certificato di credito fiscale di ammontare pari alla somma delle detrazioni spettanti ai singoli condòmini. I soggetti che nell'anno precedente risultano privi di capienza fiscale possono richiedere un unico certificato fiscale a condizione che il valore dello stesso non sia superiore a 6 mila euro.

8-quinquies. Il certificato di credito fiscale, emesso, a nome del titolare del diritto al beneficio tributario, deve essere da questi trasferito esclusivamente al soggetto che ha eseguito l'opera o la prestazione cui inerisce la fattura unita alla istanza di cartolarizzazione. Il trasferimento del titolo riduce parzialmente l'obbligazione di pagamento del corrispettivo convenuto per l'esecuzione delle opere o delle prestazioni. L'operazione di trasferimento dei certificati di credito fiscale di cui al periodo precedente, è ammessa, per ciascuno soggetto esecutore e per ciascun anno di imposta, fino a concorrenza dell'ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali dichiarati dallo stesso soggetto esecutore con riferimento al precedente anno d'imposta. Per le attività d'impresa e professionali, non tenute alla denuncia mensile ai fini retributivi e contributivi, si fa riferimento al reddito dichiarato ai fini previdenziali nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno antecedente il trasferimento dei certificati di credito fiscale.

8-sexies. Il giratario del titolo, previa annotazione del trasferimento nel registro della emittente ai sensi del precedente comma *8-ter*, realizza il sottostante diritto esclusivamente mediante cessione allo sconto del credito cartolare ad istituto bancario o intermediario finanziario. Il soggetto scontante può trasferire il titolo cartolare ad altri istituti bancari ovvero ad intermediari finanziari nell'osservanza delle modalità da fissare ai sensi del precedente comma *8-ter* o, in alternativa. Esercitare il sotto stante diritto di credito direttamente nei confronti della debitrice, Agenzia dell'Entrate, nell'osservanza delle modalità temporali indicate al precedente comma 7).

8-septies. La disposizione di cui al precedente comma 8 non si applica se la detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta mediante emissione di certificati di credito.”;

b) all'articolo 61, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

”*2-bis.* In conseguenza dell'applicazione del comma *8-sexies* del precedente articolo *16-bis*, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, in nessun caso sono ammessi in deduzione dalla base imponibile gli interessi passivi e gli oneri assimilati corrisposti dal cessionario del credito agevolativo realizzato mediante l'operazione di sconto di cui all'articolo 1858 c.c.”;

c) all'articolo 66, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

”*5-bis.* In conseguenza dell'applicazione del comma *8-sexies* dell'articolo *16-bis*, in deroga a quanto disposto dal comma 1, in nessun caso sono ammessi in deduzione dalla base imponibile gli interessi passivi e gli oneri assimilati corrisposti dal cessionario del credito agevolativo realizzato mediante l'operazione di sconto di cui all'articolo 1858 c.c.”;

d) all'articolo 85, dopo il comma *3-bis*, aggiungere i seguenti:

”*3-ter.* In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera *a*), del presente articolo, non costituiscono ricavi, e non concorrono alla determinazione del reddito imponibile, le somme corrisposte dal committente all'esecutore dei lavori nel contratto d'opera o di appalto, al lordo del valore nominale del certificato di credito fiscale, per l'importo eccedente il corrispettivo fatturato, fino a concorrenza del costo dello sconto convenuto con l'istituto finanziario in conseguenza dell'applicazione dei commi *8-quinquies* ed *8-sexies* dell'articolo *16-bis*.

3-quater. L'importo eccedente il corrispettivo fatturato, di cui al comma *3-ter*, non concorre alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Di tali somme deve in ogni caso eseguirsi separata annotazione nei documenti emessi ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con espressa indicazione del titolo di esclusione. Il presente regime deve intendersi esteso ai soggetti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3-quinquies. I certificati di credito fiscale emessi in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e gli atti e i contratti aventi ad oggetto tali certificati sono esenti dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131. Il regime di favore portato dall'articolo 5, comma 1, Tab. All. B, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si intende esteso ad ogni atto e documento formato in attuazione del presente comma e dei successivi.'';

e) all'articolo 96, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

'8-*bis*. In conseguenza dell'applicazione del comma 8-*sexies* del precedente articolo 16-*bis*, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, in nessun caso sono ammessi in deduzione dalla base imponibile gli interessi passivi e gli oneri assimilati corrisposti dal cessionario del credito agevolativo realizzato mediante l'operazione di sconto di cui all'articolo 1858 c.c.''.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.300.000 euro per l'anno 2015, a 29.000.000 euro per il 2016, a 45.000.000 euro per il 2017, a 60.000.000 euro per il 2018, a 75.200.000 euro per il 2019, a 90.600.000 per il 2020, a 106.000.000 euro per il 2021, a 121.300.000 euro per il 2022, a 136.600.000 euro per il 2023, a 152.000.000 per il 2024, a 138.800.000 per il 2025, a 131.400.000 euro per il 2026 e a 114.650.000 euro a decorrere dal 2027, si provvede si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al successivo comma 3.

3. A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota di cui all'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, comma 2-*ter*, è fissata nella misura del 2,20 per mille».

22.0.22

Bonfrisco, Pelino, Bruni

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-*bis*.

(Semplificazione dei questionari Istat)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo il comma 3-*ter* è inserito il seguente:

'3-*quater*. Le rilevazioni di cui al comma precedente sono inviate ai soggetti indicati all'articolo 7, comma 1 con un unico questionario annuale.''.».

22.0.23

Mancuso, Caridi

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-*bis*.

(Semplificazione dei questionari Istat)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo il comma 3-*ter* è inserito il seguente:

'3-*quater*. Le rilevazioni di cui al comma precedente sono inviate ai soggetti indicati all'articolo 7, comma 1 con un unico questionario annuale.''.».

22.0.24

Bruni

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Sono sospesi, nei limiti di 30 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015, fino al 30 giugno 2015 i pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti erogati ai sensi della legge 488/1992 dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., comprensivi dei relativi interessi. La sospensione è applicata ai finanziamenti riguardanti il Bando settore turismo ed è concessa alle imprese che dichiarano lo stato di comprovata difficoltà legata alla congiuntura economica. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo.

2. Al relativo onere pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

22.0.25

Tomaselli

Dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

(Semplificazioni nelle operazioni promozionali)

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

''c-bis) le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d'ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta.''.».

22.0.26

Bonfrisco, Pelino, Bruni

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Regime fiscale delle operazioni di raccolta effettuate dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 24, è aggiunto infine il seguente periodo: ''Gli interessi e gli altri proventi dei Buoni Fruttiferi Postali e degli altri titoli emessi ai sensi del comma 7, lettera a) con le caratteristiche autorizzate e nei limiti di emissione previsti con decreto del Direttore Generale del

Tesoro, sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura applicabile ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.'»;

b) il comma 25 è sostituito dal seguente:

''25. Fatto salvo quanto previsto dal comma 24 per la gestione separata e da altre disposizioni specificata mente vigenti per quanto rientra nella medesima gestione, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. si applicano le disposizioni in materia di imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive, imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catasta le, imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché quelle concernenti le altre imposte dirette e indirette previste per le banche. le ritenute di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive, dovute sia a titolo di saldo che di acconto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., sono riscosse mediante versamento in Tesoreria con imputazione ai competenti capitoli dello stato di previsione delle entrate.'».

22.0.27

Arrigoni, Consiglio, Candiani

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente

«Art. 22-bis.

1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, come convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, entrano in vigore il 10 gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi e il 10 luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati fino al 10 gennaio 2015 per i beni e servizi e fino al 1 luglio 2015 per i lavori.

2. Al comma 3-bis dell'art. 33 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, aggiungere il seguente periodo: ''Le disposizioni del presente comma non si applicano: a) alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta; b) nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125 del codice dei contratti pubblici; c) nei casi di lavori urgenti e di somma urgenza, in base a quanto previsto dagli articoli 175 e 176 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207».

22.0.28

Tomaselli

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi».

22.0.29

Bonfrisco, Pelino, Bruni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 22-bis.

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 1, comma 7, e 15, comma 13, lettera *d*) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1009, n. 196, a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, possono procedere ad affidamenti per acquisto od approvvigionamento di lavori, servizi e forniture anche al di fuori delle modalità previste dalla Consip spa e dalle centrali di committenza regionali, a condizione che gli stessi affidamenti conseguano a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori a quelli di cui al rapporto qualità-prezzo costituente limite massimo ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. In tali casi, i contratti devono comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguare tali corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni della Consip spa e delle centrali di committenza regionali che prevedono condizioni di maggior vantaggio economico. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., se in violazione del presente comma, sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa».

22.0.30

Bonfrisco, Pelino, Bruni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«22-bis.

Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";
- b)* è aggiunto infine il seguente periodo: "In caso di mancata emanazione entro il 31 dicembre 2014 dei provvedimenti di cui al periodo precedente, per l'esercizio di qualunque attività imprenditoriale, commerciale o artigianale si applicano, a scelta dell'imprenditore, gli istituti della segnalazione di inizio di attività (SCIA) e dell'autocertificazione con controlli successivi"».

22.0.31

Tomaselli

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";
- b)* è aggiunto infine il seguente periodo: "In caso di mancata emanazione entro il 31 dicembre 2014 dei provvedimenti di cui al periodo precedente, per l'esercizio di qualunque attività

imprenditoriale, commerciale o artigianale si applicano, a scelta dell'imprenditore, gli istituti della segnalazione di inizio di attività (SCIA) e dell'autocertificazione con controlli successivi»».

22.0.32

Tomaselli

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito alla fine del comma 2, il seguente periodo: "solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali»».

22.0.33

Puppato

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche al decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)

1. All'articolo 34, comma 25 del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, dopo le parole: "legge 23 agosto 2004 n. 239" sono inserite le seguenti: "ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al D.Lgs. 422/97 s.m.i. ed al Reg. CE n. 1370/2007"».

Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2015, le amministrazioni dello stato di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, riducono la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 65 milioni euro secondo quanto indicato nell'allegato A al presente decreto legge secondo un criterio di riparto relativo al tasso di adesione agli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le somme di cui al periodo precedente. Le amministrazioni possono proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, nell'ambito degli stanziamenti per l'acquisto di beni e servizi, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per compensare spese correnti».

Allegato A

Amministrazione

Ministero dell'economia e delle finanze:

2015 – 40,0

2016 – 40,0

2017 – 40,0

Ministero dello sviluppo economico

2015 – 2,0

2016 – 2,0

2017 – 2,0

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

2015 – 1,0

2016 – 1,0

2017 – 1,0

Ministero della giustizia

2015 – 10,0

2016 – 10,0

2017 – 10,0

Ministero degli affari esteri

2015 – 5,0

2016 – 5,0

2017 – 5,0

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

2015 – 6,0

2016 – 6,0

2017 – 6,0

Ministero dell'interno

2015 – 0,0

2016 – 0,0

2017 – 0,0

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

2015 – 1,0

2016 – 1,0

2017 – 1,0

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

2015 – 5,0

2016 – 5,0

2017 – 5,0

Ministero della difesa

2015 – 0,0

2016 – 0,0

2017 – 0,0

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

2015 – 3,0

2016 – 3,0

2017 – 3,0

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

2015 – 0,0

2016 – 0,0

2017 – 0,0

Ministero della salute

2015 – 2,0

2016 – 2,0

2017 – 2,0

Totale 2015 – 65,0

Totale 2016 – 65,0

Totale 2017 – 65,0

22.0.34

Tomaselli, Caleo, Cuomo, Broglia, Vaccari, Astorre, Zanoni

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche al decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179,
convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221)

1. All'articolo 34, comma 25 del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n.221, dopo le parole "legge 23 agosto 2004 n. 239" sono inserite le seguenti parole: "ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo n. 422 del 1997 s.m.i. ed al Reg. CE n. 1370/2007"».

22.0.35

Mancuso

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche al decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n.221)

1. All'articolo 34, comma 25 del Decreto-Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, dopo le parole "legge 23.08.2004 n. 239" sono inserite le seguenti parole: "ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al D.Lgs. 422/97 s.m.i. ed al Reg. CE n. 1370/2007"».

22.0.36

Giroto, Castaldi, Catalfo, Blundo

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di detrazioni fiscali
per interventi di ristrutturazione edilizia)

1. La detrazione spettante ai sensi dei commi 1 e *l-bis* dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica, nella misura del 50 per cento, alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge al 31 dicembre 2015, anche ai contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche residenti nel territorio dello Stato. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

22.0.37

Tomaselli

Dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Le disposizioni indicate alle lettere da *a)* ad *f)* del comma 3 dell'articolo 50-*bis* del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98/2013, non si applicano alle imprese di cui al comma 429 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Con il decreto di cui al comma 6 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98/2013, sono definite ulteriori semplificazioni per le imprese di cui al comma precedente».